



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

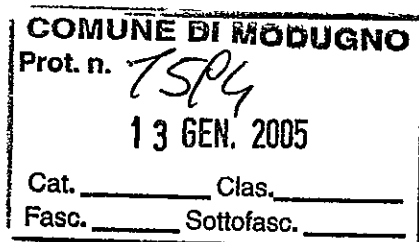
6012

06

I Settore

Ufficio Legale

Prot. n. _____



Modugno, 5 gennaio 2005

Al Sindaco

SEDE

OGGETTO: Vs. richiesta parere del 31/12/2004 prot. 65387 – Verifica sussistenza dei requisiti Dr. T. Montefusco.

In merito alla Vs. richiesta di parere legale, così come individuata in oggetto, lo scrivente Ufficio evidenzia quanto segue.

Risulta opportuno, preliminarmente, operare una ricostruzione della successione normativa intervenuta nel periodo 1993 – 1995, in materia sanitaria, anni in cui il Dr. Montefusco ha esercitato le funzioni di Amministratore Straordinario prima e di Commissario Straordinario poi, della USL Ba/15.

Tanto, infatti, risulta essere necessario per chiarire il quesito se, in effetti, l'attività svolta dal soggetto indicato sia configurabile, o meno, quale attività dirigenziale ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti per la nomina, in questo Ente, a Dirigente di settore.

Con D.L. 6/2/1991 n. 35, convertito nella Legge 111/91, il Governo provvede a stabilire norme in tema di gestione transitoria delle USL.

L'art. 1, comma 7, di tale normativa prevede che, in attesa della legge riguardante il riordino della disciplina del servizio sanitario nazionale, “tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale sono esercitati da un amministratore straordinario nominato dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto”

A tale fine, inoltre, si prevede la predisposizione di un apposito elenco regionale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario, cui potevano risultare iscritti i soggetti in possesso di determinati requisiti.

In ottemperanza a tale disposizione, con Deliberazione del Commissario ad acta del 31/12/1992, venivano individuati i nominativi dei soggetti, iscritti nell'elenco sopra

indicato, cui poteva essere conferita la nomina ad amministratore straordinario della USL Ba/15.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 133 del 16/2/1993, il Dr. Montefusco viene nominato amministratore straordinario della predetta USL.

Con D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 è stata dettata la disciplina per il riordino della materia sanitaria.

L'art. 3, comma 1 quater, prevede la figura del Direttore Generale quale soggetto responsabile della gestione complessiva dell'unità sanitaria.

Il comma 6 dello stesso articolo prevede espressamente la titolarità, in capo al Direttore Generale, di tutti i poteri di gestione nonché della rappresentanza dell'unità sanitaria stessa.

Inoltre, ai sensi del medesimo comma, il Direttore Generale viene nominato dalla Regione tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della Sanità.

Nella Gazzetta Ufficiale del 14/5/1993 venne pubblicato "Avviso relativo ai principi e modalità per l'iscrizione all'elenco nazionale dei Direttori Generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".

Con missiva dell'8/3/1994, al Dr. Montefusco viene comunicata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al suddetto elenco.

Con D.L. n. 401 del 24/6/1994, all'art. 1 comma 4, si fissa alla data del 30 giugno 1994 la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali e la contestuale nomina dei commissari straordinari.

L'art.1 comma 5, della medesima normativa, prevede che la disposizione del comma precedente non trova applicazione per quelle unità sanitarie che hanno già provveduto alla nomina dei Direttori Generali.

Tale previsione, ovviamente, si giustifica con il fatto che, sussistendo assoluta identità di funzioni tra il commissario straordinario (ex amministratore straordinario) ed il Direttore Generale, ove quest'ultimo fosse già in carica la figura del commissario non avrebbe ragione di esistere.

In esecuzione del citato Decreto Legge, con provvedimento del 30/6/1994, pubblicato sul BUR n. 93 dell'8/7/1994, il Presidente della Regione nominava il Dr. Montefusco quale Commissario Straordinario della USL Ba/15, prorogandone la durata con successivi provvedimenti sino al 16/2/1995.

Da un esame delle normative innanzi citate, nonché dalla consecutio temporum degli atti adottati, è possibile desumere che, gli incarichi ricoperti dal Dr. Montefusco,

sia come amministratore straordinario, sia come commissario straordinario, siano, a tutti gli effetti, espressione di qualifica dirigenziale poiché si concretizzano non solo nella gestione complessiva dell'unità ma anche nella rappresentanza legale dell'unità stessa.

Di tali funzioni, infatti, risulta essere titolare esclusivamente il Direttore Generale dell'unità sanitaria e non anche, per esempio, il direttore sanitario o amministrativo, sempre previsti dalla normativa di riordino.

Ai fini della nomina a Direttore Generale di USL è prevista, dal comma 10 dell'art.3 D.Lgs.502/92, l'istituzione di apposito albo, tenuto dal Ministero della Sanità, in cui possono essere iscritti soggetti in possesso di determinati requisiti, così come previsti dal comma 9 del medesimo articolo.

Una ulteriore conferma di quanto assunto sino ad ora la possiamo trovare nel Decreto Legge n. 401/94 in cui si prevede, all'art. 1 comma 4, la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari alla data del 30 giugno 1994 e la contestuale nomina dei commissari straordinari, aventi, in buona sostanza, assoluta identità di compiti e funzioni con i primi.

Il successivo comma 5 della medesima normativa, prevede che, tale nomina, non deve essere effettuata in quelle unità sanitarie che abbiano già provveduto alla nomina dei Direttori Generali, rendendo, così, palese la sostanziale identità di funzioni.

In tal senso, inoltre, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, il quale, nella sentenza del 25/10/1999 n. 1687 – V Sez., espressamente configura l'amministratore straordinario di un'unità sanitaria locale quale "personale dirigente", configurando i suoi compiti quali "espletamento di funzioni dirigenziali".

Con riferimento a quanto previsto nell'avviso pubblico, circa il possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche, sembrerebbe possibile affermare, alla luce di quanto sopra esposto e rilevato, come la qualità sia amministratore straordinario, sia di commissario straordinario di una unità sanitaria locale, alla luce delle normative speciali in materia, rappresenti espressione di qualifica dirigenziale.

In tali figure, infatti, vengono concentrate tutte le funzioni proprie del direttore generale e, in special modo, la gestione complessiva dell'intera unità sanitaria nonché la rappresentanza legale della stessa.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

Prot. n. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	65387
31 DIC. 2004	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Modugno, 31 dicembre '04

Al Responsabile Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci

SEDE

OGGETTO: Richiesta parere - requisiti nomina dirigenziale Dott. Tommaso Montefusco.

Con riferimento all'oggetto, essendo in scadenza gli incarichi dirigenziali conferiti, si chiede di fornire parere circa la sussistenza dei requisiti per la copertura di incarico dirigenziale da parte del Dott. Tommaso Montefusco.

Il Sindaco

Dr. Giuseppe Rana

LA DIRIGENTE DEL I SETTORE

All'Avv. Cristina Carlucci

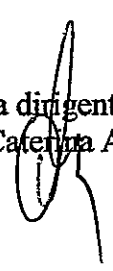
Le trasmetto, in via riservata, il *curriculum* professionale del dott. Tommaso Montefusco, con preghiera di esprimere un giudizio tecnico giuridico circa la valenza delle funzioni esercitate nell'anno 1994 in qualità di Amministratore e Commissario Straordinario presso le USL Bari /15° ai fini di valutare la loro rispondenza ai requisiti richiesti dalla legge 145/2002, art.3, per l'accesso alla dirigenza.

Mi permetto di raccomandare la massima riservatezza in proposito.

La ringrazio e La saluto

Modugno 23 settembre 2004

La dirigente
Dott. Caterina Anglani





COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

IV SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Ufficio Piani e Contabilità

Prot. 0047429

Modugno, 21/09/2004

AL DIRIGENTE I SETTORE
D.SSA CATERINA ANGLANI

E, p.c.

AL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE RANA

S E D E

Oggetto: richiesta documentazione.

In riferimento alla nota prot. 45861 del 14 u.s., pari oggetto, ed all'Avviso Pubblico di procedura selettiva, punto 5, relativamente al possesso delle esperienze di servizio, tassativamente richieste per l'accesso alla Dirigenza dall'art.28 del D.Lgs. 165/2002, Le trasmetto le seguenti certificazioni richieste:

Punto 4.: Diploma di Laurea in Economia e Commercio

Punto 5 lett. a) certificato di servizio I.T.C. Tommaso Fiore del 17/09/2004;
certificato di servizio I.T.C. Vivante del 18/09/2004;
certificato di servizio I.T.C. G. Cesare del 20/09/2004
servizio Scuola Media Statale II Gruppo dall'1/01/1976 al 14/06/1977
(per quest'ultimo servizio si riserva di consegnare il certificato a breve)
IL TOTALE DEL SERVIZIO PRESTATO AMMONTA A 5 ANNI E 163 GG.

Punto 5 lett. c) attestazione di nomina di Direttore Tecnico società CAAF CGIL PUGLIA S.r.l. dall'1/02/1993 al 31/01/1996;
certificato di assunzione di funzione di Amministratore Straordinario/Commissario U.S.L. BA/15 dal 17/02/1993 al 16/02/1995;

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Tommaso Montefusco)



Allegati: 6

REGIONE PUGLIA
UNITÀ SANITARIA LOCALE BA/15

Cemuni: CONVERSANO - MOLA DI BARI - RUTIGLIANO

Sede: 70042 MOLA DI BARI - Corso Italia, 21

Partita IVA - Codice Fiscale 02535970723

PROT.N. 1741 DEL 22 NOV. 1994

ALLEGATO "M"

SULLA SCORTA DEGLI ATTI DI UFFICIO

SI CERTIFICA

- CHE IL DOTT. TOMMASO MONTEFUSCO NATO A BARI IL 16/4/1948, RICOPRE L'INCARICO DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI QUESTA U.S.L. A SEGUITO DI REGOLARI NOMINE CONFERRITE CON D.P.G.R. . COME SEGUE:

1) DAL 17/2/1993 AL 30/6/1994 QUALE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO PROT.N.133 DELL'1/2/1993;

2) DAL 1/7/1994 QUALE COMMISSARIO STRAORDINARIO PROT. N.343 DEL 30/6/1994.

CONVERSANO, 22/11/1994

IL CAPO SERVIZIO AA.GG.
(Dr. Alfredo MATERZA)

Visto: IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Luciano LOVECCHIO)

CITTA' DI BARI

Si attesta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4.1.1968, N. 15, che la presente copia, composta di n° 1 fogli, è conforme all'originale;
Si rilascia per uso

Bari, 24 NOV. 1994



IL FUNZIONARIO INCARICATO
COAD. AMM. - ISPIRATORE
(Giampaolo Romanazzi)

Rutigliano Tel. 661310

Mola di Bari Tel. 8732304

Presidio Conversano Tel. 9952244

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

IN NOME DELLA LEGGE

IOI PROFESSORE **Ernesto Quagliariello**
RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
VEDUTI GLI ATTESTATI DEGLI STUDI COMPIUTI DAL SIGNOR

Montefusco Tommaso

NATO A Bari

IL 16 aprile 1918

VEDUTO IL RISULTATO DELL'ESAME GENERALE DA LUI SOSTENUTO IN QUESTA
UNIVERSITA' IL 26 giugno 1975

GLI CONFERIAMO

LA LAUREA di DOTTORE IN **Economia e Commercio**
IL PRESENTE DIPLOMA DI LAUREA VIENE RILASCIATO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

DATO A BARI IL 7 luglio 1975

REG. POL. 1421 N. 8163

IL RETTORE

Imposibile

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

L. S. S.

IL PRESIDE DELLA FACOLTA'

G. Chiarini



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
VIVANTE

70121 BARI (BA) - PIAZZA DIAZ 10 - C.F. 80018750721 - C.M. BATD100002

Reg. Cert. n° 2363

CERTIFICATO DI SERVIZIO

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la domanda presentata dall'interessato diretta ad ottenere il certificato in carta semplice del servizio prestato, per uso consentito dalla legge ;

si certifica che il Prof. **MONTEFUSCO TOMMASO** nato a BARI (BA) il 16/04/1948 c.f. MNTTMS48D16A662K, ha prestato il seguente servizio:

Nell'anno scolastico **1977/1978** nel periodo **24/01/1978 - 01/02/1978** (decorr. economica 24/01/1978) per 9 gg.; per **14,00** ore settimanali, presso **BATD100002 - VIVANTE**, con trattamento di cattedra, nomina di **Supplenza breve e saltuaria** per la classe di concorso **A023** (discip. e tecniche comm. e aziend.) e con tipo posto **normale** tipo servizio: scuola statale. serv.reso con iscrizione all'i.n.p.s.

Nell'anno scolastico **1977/1978** nel periodo **02/02/1978 - 09/09/1978** (decorr. economica 02/02/1978) per 220 gg.; per **14,00** ore settimanali, presso **BATD100002 - VIVANTE**, con trattamento di cattedra, nomina di **Supplenza breve e saltuaria** per la classe di concorso **A023** (discip. e tecniche comm. e aziend.) e con tipo posto **normale** tipo servizio: scuola statale. dal 10/09/1978 al 13/09/1978 esami e scrutini autunnali delle classi assegnate. serv.reso con iscrizione all'i.n.p.s.

Nell'anno scolastico sono stati prestati gg.229 di servizio preruolo.

BARI, 18/09/2004

Il Compilatore

Il Direttore dei servizi amministrativi

Rosa RUGGIERI



Codice fiscale 80018190720



codice meccanografico BATD050006

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GIULIO CESARE"

✉ Viale L. Einaudi, n. 66 • 70125 • BARI • ☎ 080.548.60.27- fax 080.548.60.34

e-mail: giulio.cesare@teseo.it

SEZIONE LINGUISTICO MODERNO

✉ Via G. Bartolo - Poggiofranco • 70124 • BARI • ☎ 080.504.39.36 & fax

e-mail: gcesare.succursale@teseo.it

Prot. n° 1195

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che il prof. **MONTEFUSCO Tommaso**, nato a Bari il 16 aprile 1948, ha prestato presso questo Istituto Tecnico, in qualità di supplente temporaneo di Discipline Tecniche Commerciali ed Aziendali, il seguente servizio:

Anno scolastico 1978/79: nomina del Preside dell'I.T.C. "G. CESARE" di Bari n° 6450 del 18/10/1978 per n° 10 ore settimanali di lezione dal **14/10/78** al **20/02/79**. ==

Durante il suddetto periodo di servizio ha fruito dei seguenti periodi di assenze: ///.

Nel suddetto periodo di servizio sono state regolarmente operate tutte le trattenute previdenziali e versate **all'I.N.P.S.** di Bari.===

Nel predetto anno scolastico l'Istituto era **Statale**. =====

Il suddetto servizio non ha dato luogo a trattamento di quiescenza.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla LEGGE. =====

Bari, 20 settembre 2004

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
(Dott.ssa **M. Carmela VALENTINI**)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. **Antonio GUIDA**)

a/loizzo

Tel. 0805277529 • Fax 0805271197
E-mail: caafpugl@tin.it



CAAF CGIL PUGLIA

70123 BARI • Via Vincenzo Calace n° 7
Cod. Fisc. e Part. IVA 04409230721

Bari, 16 settembre 2004
Prot. n. 22.317/04s

Oggetto: Attestazione Direttore Tecnico

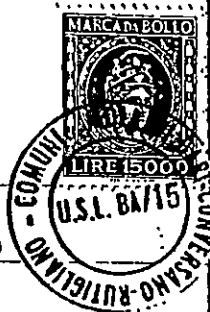
Si certifica che il Dott. Tommaso Montefusco, nato a Bari il 16 aprile 1948, ed ivi domiciliato alla via Addis Abeba n. 28, codice fiscale n. MNT TMS 48D16 A662K, Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti al n. 12248, come da delibera della 2° seduta del Consiglio d'Amministrazione del giorno 11 febbraio 1993, ha assunto la funzione di Direttore Tecnico della Società CAAF CGIL PUGLIA S.r.l., ai sensi della legge n. 413/91, dal 1/02/1993 al 31/01/1996.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Il Presidente
CAAF CGIL Puglia
(Vittorio Susca)

ALLEGATO "M"

UNITÀ SANITARIA LOCALE BA/15
REGIONE PUGLIA
Comuni: Conversano-Mola di Bari-Rutigliano
Sede: MOLA DI BARI-Corso Italia, 21
Partita IVA: 02535870723



Prot. n. 8029

del 28/05/1993

Visti gli atti di Ufficio

Si Certifica

che il dott. Tommaso Montefusco, nato a Bari il
16/04/1948 e residente in Bari, Via Addis Abeba, 28
dal 18/02/1993, giusta Decreto del Presidente della
Giunta Regionale Puglia datato 1/02/1993 n°133, ha
assunto la funzione di Amministratore Straordinario
di questa USL.

Tale funzione continua alla data odierna.

Si rilascia la presente certificazione in bollo per
gli usi consentiti dalla legge.

Conversano, li 28/05/1993

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

(Dott. Tommaso Montefusco)

d'ordine



COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(D. & C.S. Dott. L. Lovecchio)

CITTA' DI BARI

Si attesta, ai sensi dell'art. 14 della legge
4.1.1968, N. 15, che la presente copia, com-
posta di n° 1 fogli, è conforme all'originale.
Si rilascia per uso



Bari,

24 NOV. 1994

IL FUNZIONARIO INCARICATO
COAD. AMM. TO - ISTRUTTORE
(Giampaolo Romanazzi)



Percorso di Navigazione: Ricerca > C. Conti sez. III 11 dicembre... > C. Conti Calabria 26 marzo... > T.A.R. Abruzzi Pescara 24 ... > C. Conti Sicilia Sez.Giuri...

SANITA' E SANITARI

Cons. Stato Sez.V 25 ottobre 1999, n. 1687

In virtù dell'art. 1 comma 12 d.l. 6 febbraio 1991 n. 35 - convertito, con modif., dalla l. 4 aprile 1991 n. 111 -, la retribuzione del pubblico dipendente, nominato *amministratore* straordinario di un'*unità sanitaria* locale, non può essere inferiore a quello in godimento dall'interessato presso la p.a. di provenienza, ma non può tener conto del compenso da costui ottenuto per prestazioni straordinarie rese nell'esercizio di funzioni dirigenziali, ancorchè questo sia determinato in misura fissa ed erogato in modo continuativo, in quanto siffatto compenso per il personale dirigente in nulla differisce da quello spettante agli altri dipendenti del medesimo ente, se non per il fatto che ai dirigenti è fissato un contingente annuo massimo di ore retribuibili e che essi ne sono personalmente responsabili intermini di effettuazione della prestazione e di retribuzione, fermo restando che tali dati non trasformano il compenso stesso in retribuzione fissa e continuativa, rilevante per l'ammontare di quella ex d.l. n. 35 del 1991.

Cons. Stato Sez.V 25-10-1999, n. 1687

Reg. Abruzzo c. Giardinelli

FONTI

Foro Amm., 1999, 2093

Cons. Stato, 1999, I, 1631



Pubblicato su licenza dell'editore UTET
De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - UFF.LEGALE - FulShow v. 6.50



Percorso di Navigazione: Ricerca > L. 04-04-1991, n. 111 > L. 04-04-1991, n. 111 > D.L. 06-02-1991, n. 35

D.L. 6-2-1991 n. 35

Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 31, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 1991, n. 111 (Gazz. Uff. 6 aprile 1991, n. 81). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1990, n. 199, 28 settembre 1990, n. 268, e 1° dicembre 1990, n. 355, non convertiti in legge.

(giurisprudenza di legittimità)

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, nonché gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4 ⁽³⁾, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente fino alla nomina dell'amministratore straordinario di cui al comma 7 ⁽⁴⁾.

2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4 ⁽³⁾, i piani di attuazione del piano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati dall'amministratore straordinario e trasmessi al comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo ⁽⁴⁾.

3. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, viene istituito per ogni unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. Nelle unità sanitarie locali e nelle unità socio-sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della comunità montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunità montana; dove coincide o è parte di un comune singolo il comitato di garanti è eletto dal consiglio comunale; dove coincide con l'ambito di più comuni il comitato di garanti è eletto secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome e i consiglieri provinciali ⁽⁴⁾.

4. I comitati di garanti sono nominati entro il 15 maggio 1991. In caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano commissari *ad acta* per lo svolgimento di singole attività concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni e le province autonome nominano commissari per il compimento di singoli atti ⁽⁴⁾.

5. Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e formula le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività; esamina e adotta, entro quindici giorni dal ricevimento, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo che sono redatti dall'amministratore straordinario e sono rimessi alla giunta della regione o della provincia autonoma, che li approva comunque entro trenta giorni dalla loro redazione; procede a verifiche generali sull'andamento dell'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attività svolta dalla unità sanitaria locale o dalla unità socio-sanitaria locale ⁽⁴⁾.

6. Per le attività di natura socio-assistenziale, delegate alla unità sanitaria locale o alla unità socio-sanitaria locale degli enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare la delega, che viene esercitata tramite l'amministratore straordinario, ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente ⁽⁴⁾.

7. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione Valle d'Aosta l'elenco è costituito da almeno nove persone. Decorso inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. La carica di amministratore straordinario è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni di amministratore straordinario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. L'incarico di amministratore straordinario non è valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unità sanitarie locali ^{(5) (5/a)}.

8. Gli amministratori straordinari sono scelti entro il 15 giugno 1991 tra i soggetti indicati entro il 31 maggio 1991 dal comitato di garanti, che all'uopo propone almeno una terna di nominativi individuati nell'elenco di cui al comma 7. Nel caso che, per indisponibilità dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi oggettivi, non sia possibile effettuare la scelta dell'amministratore straordinario nell'ambito della designazione del comitato di garanti, la giunta della regione o della provincia autonoma delibera la nomina, con provvedimento motivato, scegliendo nell'ambito del predetto elenco. Qualora il comitato di garanti non provveda alla proposta entro il termine suindicato, alla nomina si provvede prescindendo dalla proposta, sempre nell'ambito dell'elenco di cui al comma 7. In caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato, provvede il commissario del Governo. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione dell'amministratore straordinario. In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede

in via sostitutiva il Ministro della sanità ⁽⁵⁾ ^(5/a).

9. L'amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza dell'amministratore straordinario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze ⁽⁵⁾.

10. Gli atti dell'amministratore straordinario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti ⁽⁵⁾.

11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o amministratori straordinari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 ⁽⁶⁾, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ⁽⁶⁾;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata ⁽⁵⁾.

12. [Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale. All'amministratore straordinario spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello già percepito dal presidente del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unità stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità, connesse, alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio] ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

13. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ⁽⁹⁾ e già con consiglio di amministrazione autonomo alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾.

(3) Riportata al n. R/XCIII.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111.

(3) Riportata al n. R/XCIII.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, riportato al n. R/CLXXVI.

(5/a) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 386 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1991, n. 42 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dei commi 7 e 8 del presente art. 1, nella parte in cui attribuiscono al Commissario del governo i poteri sostitutivi, ivi previsti.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, riportato al n. R/CLXXVI.

(5/a) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 386 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1991, n. 42 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dei commi 7 e 8 del presente art. 1, nella parte in cui attribuiscono al Commissario del governo i poteri sostitutivi, ivi previsti.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, riportato al n. R/CLXXVI.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, riportato al n. R/CLXXVI.

(6) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(6) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, riportato al n. R/CLXXVI.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111.

(8) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, riportato al n. R/CLXXVI.

(9) Riportata al n. R/I.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111.

(10) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, riportato al n. R/CLXXVI.



COMUNE DI MODUGNO - UFF.LEGALE - FulShow v. 6.65

UNITA' SANITARIA LOCALE BA/15**AMBITO TERRITORIALE: COMUNI DI CONVERSANO - MOLA DI BARI - RUTIGLIANO****DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA****N.3 DEL 31/12/1992**

OGGETTO: Svolgimento delle funzioni di cui all'art.1 - comma 8 - del Decreto Legge 6 Febbraio 1991, n.35, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 Aprile 1991, n.111.

L'anno millenovecentonovecentadue, il giorno trentuno del mese di Dicembre, alle ore 12 in Bari, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, il sottoscritto Dr. Michele PETROLI;

NOMINATO con deliberazione della Giunta Regionale in data 30/12/1992, giusta notifica (numero 24/32602/6 di protocollo), quale "Commissario ad Acta" presso la U.S.L. BA/15, con sede in Mola di Bari, con il compito di sostituire il Comitato di Garanti non eletto nella incombenza di formulare e comunicare alla Giunta Regionale, per gli ulteriori adempimenti di competenza, almeno tre nominativi di soggetti da scegliere tra quelli iscritti nell'elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Amministratore Straordinario delle unità sanitarie locali, secondo il disposto dell'art.1, comma 8, del decreto legge 6/2/1991, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 1991, n.111;

ASSISTITO dal Sig. Giacinto ANGIULLI, dipendente della U.S.L. BA./15, in qualità di Segretario verbalizzante;

VISTO il richiamato decreto legge 6 febbraio 1991, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n.111, concernente "norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali";

CONSIDERATO che:

- 1) con decreto legge 29 dicembre 1992 è stata reiterata la normativa concernente la proroga al 31 dicembre 1993 dell'istituto del Comitato dei Garanti delle unità sanitarie locali e degli Amministratori straordinari dalle stesse;
- 2) ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del citato decreto legge è previsto il rinnovo degli Amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, previa formulazione, entro il 31/12/1992, da parte del Comitato dei garanti di almeno una terna di nominativi inseriti nell'apposito elenco di cui all'art.1, comma 7, della legge 4 aprile 1991, n.111;

RITENUTO, per quanto sopra, in conformità di quanto disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione adottata nella seduta del 30/12/1992, di provvedere agli adempimenti di cui all'art.1, comma 8 della legge 4 aprile 1991, n.111, in sostituzione del Comitato dei garanti non eletto;

VISTO l'elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Amministratore Straordinario delle unità sanitarie locali, di cui all'art.1, comma 7, della legge 4 aprile 1991, n.111, pubblicato con D.P.G.R. n.141 del 15/5/1991 nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.89 supplemento del 15/5/1991;

D E L I B E R A

- 1) di individuare, ai fini della designazione dell'Amministratore straordinario della Unità sanitaria locale BA/15, con sede in Mola di Bari, i sottoindicati nominativi:
- Dott. Avv. Leonardo DIGIROLAMO nato il 25/12/1943 in Santeramo in Colle (BA), re-

./.

sidente in Santeramo in Colle (BA) alla Via Mercandante n.32, iscritto al n.634 dell'elenco approvato con il D.P.G.R. n.141 del 13/5/1991;

- AMENDOLA Ferdinando classe 1940 - Via C. Rosalba, 46/F - 70100 BARI (n.461)
- CAMPORASSO Antonio - classe 1940 - Via Dell'Arca, 19 - 70100 BARI (n.233)
- DEGIROLAMO Biagio - classe 1951 - Comm. del Governo - Prefettura BARI (n.541)
- MEMOLA Giovanni - classe 1935 - Via Mastrandrea, 8 - 70100 BARI (n.283)
- MONTEFUSCO Tommaso - classe 1948 - Via Addis Ababa, 28 - 70100 BARI (n.377)
- ROSATO Nicola - classe 1946 - Via Cavallotti, 1 - 70038 SPINAZZOLA (n.266)
- SMACCHIA Francesco - classe 1948 - Via Della Costituente, 43 - 70100 BARI (n.365)
- VENTOLA Aldo - classe 1945 - Strada Calvani, 24 - 70100 BARI (n.371)

- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per la finalità di cui all'art.1 del Decreto Legge 29 Dicembre 1992, nonché, per conoscenza, all'Assessorato regionale alla Sanità;
- 3) di incaricare il Segretario verbalizzante per gli adempimenti di legge relativi alla pubblicazione della presente deliberazione ed alla sua successiva conseguente trasmissione alla Regione.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

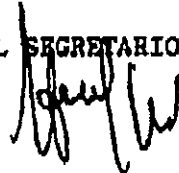
IL SEGRETARIO
P/lo: G. ANGIULLI

IL COMMISSARIO AD ACTA
P/lo: M. PETROLI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mola di Bari, li 14.1.1993

IL SEGRETARIO





Percorso di Navigazione: Ricerca > D.L. 30/12/1992, n. 510 > D.L. 27/08/1993, n. 324 > D.L. 27/08/1993, n. 324 > L. 08/06/1990, n. 142 > L. 08/06/1990, n. 142 > D.L. 27/08/1993, n. 324 > D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 > D.Lgs. 30/12/1992, n. 502

310. SANITA' PUBBLICA

R) Servizio sanitario nazionale

D.Lgs. 30-12-1992 n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(giurisprudenza)

3. Organizzazione delle unità sanitarie locali ^(5/b).

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4 ⁽⁶⁾.

1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica ^(6/a).

1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis ⁽⁷⁾.

1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate ⁽⁷⁾.

1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale ⁽⁷⁾.

2. [L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale] ⁽⁸⁾.

3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie ⁽⁹⁾.

4. [Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma] ⁽⁸⁾.

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa] ⁽¹⁰⁾;

b) [l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti] ⁽¹⁰⁾;

c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali] ⁽¹⁰⁾;

d) [il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare] ⁽¹⁰⁾;

e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali] ⁽¹⁰⁾;

f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve: 1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;

2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione] ⁽¹⁰⁾;

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ⁽⁹⁾.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative ⁽¹¹⁾. [Il direttore generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10] ⁽¹²⁾. [La nomina del direttore generale deve essere

effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994] ⁽¹³⁾. [Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità] ⁽¹³⁾. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. [Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età] ⁽¹³⁾. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ⁽¹⁴⁾. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. [Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale] ⁽¹³⁾. [In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità] ⁽¹³⁾. [Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari] ^{(13) (15) (16)}.

7. [Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale] ⁽¹³⁾. [Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6] ⁽¹³⁾. [Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati] ⁽¹³⁾. [Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato] ⁽¹³⁾. Il direttore sanitario è un medico [in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17] che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione ⁽¹⁷⁾. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale [e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza] ⁽¹⁸⁾. [Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo] ⁽¹³⁾. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione ⁽¹⁵⁾.

8. [Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di

appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto] ⁽¹⁹⁾.

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni ⁽²⁰⁾.

10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello

dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ^(20/a) ⁽²¹⁾.

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata ⁽²²⁾.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio ^(22/a).

13. [Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali] ⁽²³⁾. [Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi] ⁽²³⁾. [I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88] ⁽²³⁾. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria

locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. [Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento] ⁽²³⁾. [Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale] ⁽²³⁾. [I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo] ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale ⁽²⁴⁾ ^(24/a).

(5/b) Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) che ha anche aggiunto i commi da 1-bis a 1-quinquies.

(6/a) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e successivamente così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168 (Gazz. Uff. 22 giugno 2000, n. 144).

(7) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(7) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(7) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(8) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(9) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(8) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(9) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(11) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419, riportata al n. R/CCXLVI.

(12) Periodo abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 512, riportato al n. R/CLXXXVIII.

(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(14) Per le norme relative al contratto di cui al presente comma, vedi il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, riportato al n. R/CXCIII-bis.

(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(15) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). L'ultimo periodo del comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419, riportata al n. R/CCXLVI.

(16) Con riferimento al precedente testo, la Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, sesto comma (prima e decima proposizione) e 4, ottavo comma (terza proposizione), nella parte in cui prevedono che le competenze ivi stabilite siano esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, e dalla Giunta regionale, anziché dalla Regione. Con la stessa sentenza è stata dichiarata anche

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, sesto e dodicesimo comma, nella parte in cui prevede che i poteri sostitutivi ivi previsti siano esercitati dal Ministro della sanità, anziché dal Consiglio dei Ministri, previa diffida.

(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(17) L'art. 2, D.L. 18 novembre 1996, n. 583, riportato al n. R/CCVII, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha abrogato il quinto periodo del presente comma 7, limitatamente alle parole «in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17».

(18) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(15) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). L'ultimo periodo del comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419, riportata al n. R/CCXLVI.

(19) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(20) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il presente comma, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(20/a) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(21) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 512, riportato al n. R/CLXXXVIII.

(22) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10.

(22/a) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(24) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(24) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(24/a) Per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali, vedi l'art. 26, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - UFF.LEGALE - FulShow v. 6.60

14-5-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 111

Cambi giornalieri del 13 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 13 maggio 1993

Dollaro USA	1492,87
ECU	1804,88
Marco tedesco	924,78
Franco francese	274,17
Lira sterlina	2283,34
Fiorino olandese	824,24
Franco belga	44,97
Peseta spagnola	N.D.
Corona danese	239,74
Lira irlandese	2247,67
Draama greca	6,812
Escudo portoghese	9,583
Dollaro canadese	1172,63
Yen giapponese	13,363
Franco svizzero	1022,65
Scellino austriaco	131,46
Corona norvegese	218,16
Corona svedese	201,79
Marco finlandese	268,65
Dollaro australiano	1045,31

93A2903

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo ai principi e alle modalità per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

La commissione prevista dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1993, ha stabilito i seguenti principi e modalità per la presentazione e valutazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere:

1. Il decreto legislativo n. 502/1992 prevede che tutte le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sono assicurate da enti strumentali della regione — dotati di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ossia l'azienda USL e l'azienda ospedaliera.

La rappresentanza giuridica e tutti i poteri di gestione dei predetti enti sono attribuiti al direttore generale da nominare, fra gli iscritti nell'elenco, dal presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta stessa.

Il potere gestionale e le conseguenti responsabilità del direttore generale non trovano corrispondenza nell'ordinamento pubblico italiano e investono tutti i settori di attività dell'azienda USL e dell'azienda ospedaliera.

L'esercizio delle funzioni di direttore generale richiede — per l'ampiezza dell'autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica riconosciuta all'azienda — capacità di impostare e realizzare piani strategici, di coordinare strutture articolate e complesse sia sotto l'aspetto organizzativo che tecnologico, delle quali fanno parte categorie professionali differenziate, nonché di gestire ingenti risorse finanziarie.

2. In relazione a quanto sopra possono essere iscritti nell'elenco dei direttori generali esclusivamente coloro che dimostrino di possedere una qualificata esperienza professionale, coerente con le funzioni sopra descritte, maturata nel settore pubblico e/o privato.

Tali esperienze presuppongono, da parte dell'aspirante, l'esercizio di responsabilità di vertice di strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

Saranno prese in considerazione anche le esperienze maturate nella direzione di ampi settori delle strutture predette, purché implicanti l'esercizio di autonome funzioni decisionali.

Le suddette esperienze devono essere state maturate per almeno cinque anni e non devono essere cessate prima dei due anni antecedenti a quello dell'iscrizione nell'elenco (prima, quindi, del 1° gennaio 1991, per le domande da presentare entro trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

Il quinquennio predetto può risultare maturato anche non in continuità, purché tra interruzioni e riprese delle attività vi siano intervalli non superiori al biennio e sempreché il quinquennio richiesto, interruzioni comprese, sia riconducibile all'interno dell'ultimo decennio antecedente alla data della domanda di iscrizione.

Non possono, in alcun caso, venir riconosciute, tra le esperienze valutabili ai fini della iscrizione, le attività espletate in base a mandato politico.

3. Le domande di iscrizione devono essere trasmesse al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali - Piazzale Industria, 20 - 00144 Roma-Eur, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tali fini fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La domanda contenente la domanda deve essere specificato: **Domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.**

Nella domanda, da redigersi in carta legale, come da fac-simile di cui all'allegato A, gli aspiranti debbono dichiarare quanto segue:

- 1) la data, il luogo di nascita, nonché il luogo di residenza;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) il possesso del diploma di laurea;
- 4) il recapito presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere indirizzate le comunicazioni dell'amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Alla domanda devono essere allegati a pena di non ricevibilità della stessa, i seguenti atti in carta legale:

curriculum professionale, nel quale debbono essere specificamente descritte le attività espletate in ogni sede e nel dettaglio indicato nell'elenco, le strutture presso le quali dette attività sono state svolte e la durata delle medesime. I dati del curriculum devono essere sintetizzati nella scheda di cui all'allegato B:

certificato di nascita;

diploma di laurea in originale o copia autentica ovvero certificato sostitutivo nel caso in cui non sia stato rilasciato il diploma;

certificazioni attestanti le qualifiche rivestite, le funzioni svolte e la durata delle stesse.

Per quanto attiene alle attività espletate nel settore privato, va, inoltre, allegata una dichiarazione, sottoscritta dall'aspirante sotto la propria responsabilità, contenente elementi relativi alla dimensione dell'impresa e della struttura alla quale l'aspirante è stato eventualmente preposto (numero dipendenti dell'impresa e della struttura diretta dall'aspirante, stato patrimoniale e conto economico dell'impresa).

Alla domanda deve essere allegato l'elenco dei documenti presentati, in triplice esemplare, datato e firmato dall'interessato.

La scheda di cui all'allegato B sarà pubblicata, in allegato all'elenco degli iscritti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Percorso di Navigazione: Ricerca > D.L. 30/12/1992, n. 510 > D.L. 27/08/1993, n. 324 > D.L. 27/08/1993, n. 324 > L. 08/06/1990, n. 142 > L. 08/06/1990, n. 142 > L. 08/06/1990, n. 142 > D.L. 27/08/1993, n. 324

310. SANITA' PUBBLICA

R) Servizio sanitario nazionale

D.L. 27-8-1993 n. 324

Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 1993, n. 202 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 ottobre 1993, n. 423 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1993, n. 253). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n. 510, 2 marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128, e 28 giugno 1993, n. 209, non convertiti in legge.

(giurisprudenza)

1. 1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 ⁽³⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale, attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ⁽⁴⁾, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data è prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 ⁽³⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente ⁽⁵⁾.

3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 ⁽³⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

a) al sindaco del comune o ad un suo delegato, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;

b) alla conferenza dei sindaci o loro delegati, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni ⁽⁵⁾.

4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse già provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti ⁽⁵⁾.

5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano ed approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione

delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso ⁽⁵⁾.

6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale.

Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente ⁽⁶⁾ ^(6/cost).

7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ⁽⁷⁾, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990 ⁽⁷⁾, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa ⁽⁶⁾.

8. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti pubblici e privati la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 ⁽⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 ⁽⁹⁾.

9. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

10. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 ⁽¹⁰⁾, e successive modifiche e integrazioni.

12. ⁽¹¹⁾.

13. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409 ⁽¹²⁾, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ⁽¹³⁾, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 ⁽¹³⁾, e successive modificazioni.

14. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ⁽¹⁴⁾.

15. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ⁽¹⁵⁾, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

16. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ⁽¹⁵⁾, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.

(3) Riportato al n. R/CXLVII.

(4) Riportato al n. R/CLXIV.

(3) Riportato al n. R/CXLVII.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423.

(3) Riportato al n. R/CXLVII.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423.

(6) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423.

(6/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 29-31 maggio 1995, n. 212 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

(7) Riportata alla voce Comuni e province.

(7) Riportata alla voce Comuni e province.

(6) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423.

(8) Riportato al n. R/CXLVII.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423.

(10) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.

(11) Comma soppresso dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423.

(12) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

(13) Riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

(13) Riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

(14) Riportato al n. R/CLXIV.

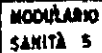
(15) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(15) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - UFF.LEGALE - FulShow v. 6.60



LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. 401.

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni approvate rispettivamente dalla XII commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1994 e dalla 12ª commissione sanità del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1994, in materia di riorganizzazione delle unità sanitarie locali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire tempestivamente la nuova disciplina sul riordinamento delle unità sanitarie locali, nonché di procedere alla revisione dei criteri di selezione dei direttori generali delle nuove aziende sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi necessari per assicurare la tempestiva definizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. La commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento straordinario dell'elenco, previa revisione e pubblicazione, entro trenta giorni dalla data medesima, dei criteri di selezione di cui al decreto del

Ministro della sanità in data 25 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994, anche al fine di assicurare una più ampia partecipazione di soggetti con esperienze acquisite in strutture private. Agli oneri per il funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed ai segretari da determinarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, valutati per l'anno 1994 in lire 250 milioni, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Fino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento di cui al comma 2 sono sospese tutte le procedure concernenti la nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Alla scadenza di detto termine si attivano le procedure per la selezione. Quelle sospese vengono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati alla nomina a direttore generale.

4. Alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, le regioni nominano i commissari straordinari di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto sulle nomine dei direttori generali delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli, BIONDI

94G0446

nomina Commissario Straordinario della USL BA/14 di Acquaviva; adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OMISSIS

DECRETA

- il Dr. Ventura Francesco è nominato commissario straordinario della USL BA/14 di Acquaviva sino al 31 luglio 1994, alle condizioni riportate in premessa;

- il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 40/1993 ed è dichiarato immediatamente eseguibile; lo stesso sarà pubblicato sul B.U.R. per espresso disposto dalla deliberazione della G.R. n. 4355/1994, ai sensi dell'art. 6, lett. i) della l.r. 12-4-1994, n. 13;

- è dato mandato all'Assessore Regionale alla Sanità per la notifica del presente decreto e per gli ulteriori adempimenti.

Bari, 30 Giugno 1994

Il Presidente

~~Decreto del Presidente della Giunta del 30 giugno 1994 n. 343~~

D.L. n. 401 del 24 giugno 1994, art. 1, comma 4°; nomina Commissario Straordinario della USL BA/15 di Mola di Bari; adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OMISSIS

DECRETA

- il Dr. Montefusco Tommaso è nominato commissario straordinario della USL BA/15 di Mola di Bari sino al 31 luglio 1994, alle condizioni riportate in premessa;

- il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 40/1993 ed è dichiarato immediatamente eseguibile; lo stesso sarà pubblicato sul B.U.R. per espresso disposto dalla deliberazione della G.R. n. 4355/1994, ai sensi dell'art. 6, lett. i) della l.r. 12-4-1994, n. 13;

- è dato mandato all'Assessore Regionale alla Sanità per la notifica del presente decreto e per gli ulteriori adempimenti.

Bari, 30 Giugno 1994

Il Presidente

~~Decreto del Presidente della Giunta del 30 giugno 1994 n. 344~~

D.L. n. 401 del 24 giugno 1994; art. 1, comma 4°; conferma Commissario straordinario della USL BA/16 di Monopoli; adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OMISSIS

DECRETA

- il Dr. Majorano Roberto è confermato nella carica di Commissario straordinario della USL BA/16 di Monopoli sino al 31 luglio 1994, alle condizioni riportate in premessa;

- il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 40/1993 ed è dichiarato immediatamente eseguibile; lo stesso sarà pubblicato sul B.U.R. per espresso disposto della deliberazione della G.R. n. 4355/1994, ai sensi dell'art. 6, lett. i) della l.r. 12-4-1994, n. 13;

- è dato mandato all'Assessore Regionale alla Sanità per la notifica del presente decreto e per gli ulteriori adempimenti.

Bari, 30 Giugno 1994

Il Presidente

~~Decreto del Presidente della Giunta del 30 giugno 1994 n. 345~~

D.L. n. 401 del 24 giugno 1994, art. 1, comma 4°; nomina Commissario Straordinario della USL BA/17 di Gioia del Colle; adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OMISSIS

DECRETA

- il Dr. Nocco Giuseppe è nominato commissario straordinario della USL BA/17 di Gioia del C. sino al 31 luglio 1994, alle condizioni riportate in premessa;

- il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 40/1993 ed è dichiarato immediatamente eseguibile; lo stesso sarà pubblicato sul B.U.R. per espresso disposto della deliberazione della G.R. n. 4355/1994, ai sensi dell'art. 6, lett. i) della l.r. 12-4-1994, n. 13;

- è dato mandato all'Assessore Regionale alla Sanità per la notifica del presente decreto e per gli ulteriori adempimenti.

Bari, li 30 Giugno 1994

Il Presidente

~~Decreto del Presidente della Giunta del 30 giugno 1994 n. 346~~

D.L. n. 401 del 24 giugno 1994, art. 1, comma 4°; nomina Commissario Straordinario della USL BA/18 di Putignano; adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OMISSIS

DECRETA

- il Dr. Pedone Vito Matteo è nominato commissario

REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

133

N. _____ DEL REGISTRO



Bari, 16 FEB. 1993

IL FUNZIONARIO

oggetto: D.L. 30 dicembre 1992 n.510, art.1; deliberazione G.R. n. 31 del 23 gennaio 1993 concernente nomina nuovo amministratore straordinario USL -BA/15-MOLA adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 23.

1.1993 con la quale si è stabilito di non confermare l'A.S.

in carica nella USL -BA/15-MOLA DI BARI e di scegliere quale

nuovo amministratore il Dr. MONTEFUSCO Tommaso iscritto al n.377 dell'elenco regionale aspiranti ruolo A.A.S.S. delle UU. S.S.LL. (D.P.G.R. n.141/91)

ai sensi dell'art.1, secondo comma, del d.l. 30 dicembre 92

n.510;

Rilevato che il Dr. MONTEFUSCO Tommaso

ha presentato la documentazione richiesta al fine di accerta

re la mancanza di cause di incompatibilità o ostative alla

nomina rispettivamente ai sensi dei commi 7° e 11° della L.

4.4.1991 n.111 e delle altre condizioni a tal fine stabilite

dalla Giunta Regionale, con dichiarazione appositamente resa in data 26.1.1993-

Considerato, altresì, che il Dr. MONTEFUSCO Tommaso l'area operativa di provenienza risulta "Settore privato-(D.P.G.R. n.141/91 BUR n.89/S. del 15.5.91) non ricorrono, pertanto, le condizioni per il collocamento in aspettativa senza assegni art.1 comma 12 legge n.111/1991

Vista la L. 4.4.1991 n.111;

Visto il d.l. 30 dicembre 1992 n.510;

Visto il d.l. 18 gennaio 1993 n.7;

Per esec. 16 FEB. 1993

IL FUNZIONARIO

D E C R E T A

-il Dr. MONTEFUSCO Tommaso

è nominato A.S. della USL -BA/15- MOLA DI BARI

in sostituzione dell'A.S. attualmente in carica, non confermato per i motivi indicati nella deliberazione della G.R.

n. 31 del 23.1.1993

-la nomina di che trattasi è effettuata in esecuzione della citata deliberazione della G.R. ed in conformità alle prescrizioni e condizioni nella stessa riportate;

-è dato mandato all'Assessore Reg.le alla Sanità per gli ulteriori adempimenti al fine della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi e

per gli effetti dell'art.5, primo comma, del d.l. 18 gennaio 1993 n.7; lo stesso sarà pubblicato nel B.U. della Regione.

1 FEB. 1993

Copia conforme all'originale che si trasmette a Dr. Amato

IL PRESIDENTE

per i provvedimenti conseguenziali

COPERTINO

1 FEB. 1993

IL DIRIGENTE

(Dr. Marina Cancellaro)

Dr. Giacinto Di Cosola

26-07-1994 16:27

ASS. SANITA'

0039 80 5403237 P.01

**R E G I O N E P U G L I A**

DA ASSESSORE REGIONALE SANITA'

AT DIRIGENTI RESPONSABILI UFFICI COORDINAMENTO UU.SS.LL. LORO SEDI

PROTOCOLLO 24/ 20726/6 DEL 25 LUG. 1994
COMUNICASI CHE GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N.4910 DEL 21 LUGLIO
1994 HABET STABILITO CHE COMMISSARI STRAORDINARI NOMINATI O CONFERMATI CON
PRECEDENTE DELIBERAZIONE N.4355 DEL 28GIUGNO 1994 E CON DELIBERAZIONE
N.4564 DEL 6 LUGLIO 1994 PER LA USL TA/3 DI MARTINA FRANCA E N.4565 DEL
6 LUGLIO 1994 PER LA USL BA/7 DI AMLTAMURA RIMANGONO IN CARICA SINO ALLA
DATA DI INSEDIAMENTO DEI DIRETTORI GENERALI AI SENSI DELL'ART.3, COMMA
6, DEL D.LEG.VO N.502/1992 MODIFICATO E INTEGRATO CON D.LEG.VO N.517/1993.
PREDETTE NOMINE SUNT STATE FORMALIZZATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 447.7 DEL 22/07/1994 CHE SARA' PUBBLICATO
SUL B.U.R. N. 99 DEL 28/07/1994 , A VALERE QUALE NOTIFICA DELLA
NOMINA A TUTTI GLI EFFETTI.

RICHIEDESI, PERTANTO, COMUNICARE EM CON URGENZA AT UU.SS.LL. RISPETTIVE
PROVINCE QUANTO INNANZI STESSO MEZZO.

MICHELE COLOGNO ASSESSORE REGIONALE SANITA'



REGIONE PUGLIA

ESPRESSO

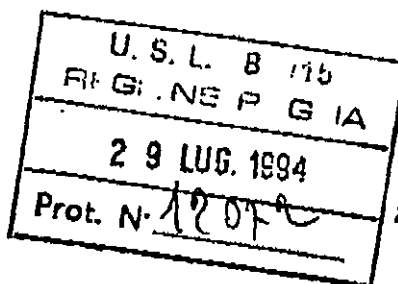
ASSESSORATO

REGIONE PUGLIA

SETTORE ASSESSORATO ALLA SANITA'
UFFICIO UFF. PROV.LE COORDINAMENTO UU.SS.LL.Via Amendola, 71 - BARI
Prot. N. 2033 Pos. All. n.

Risp. al Foglio n. del

BARI 27 LUG. 1994

AL Sig. Commissario Straordinario
USL BA/15Oggetto: Commissari Straordinari e
permanenza in carica finoall'insediamento dei Diret-
tori Generali.

Su disposizione del Sig. Assessore Regionale Sanità si comunica alla S.V. che la Giunta Regionale, con Deliberazione N° 4910 del 21/7/1994, ha stabilito che i Commissari Straordinari nominati o confermati con precedente Deliberazione N° 4355 del 28/6/94 e con Deliberazione N° 4564 del 6/7/94 per la USL TA/3 di Martina Franca, e N° 4565 del 6/7/94 per la USL BA/7 di Altamura, rimangono in carica sino alla data di insediamento dei Direttori Generali ai sensi dell' Articollo 3, Comma 6, del D.L.vo N° 517/1993. Predette nomine sono state formalizzate con D.P.G.R. N° 447 del 22/7/94 che sarà pubblicato sul B.U.R. N° 99 del 28/7/94 con valore di notifica della nomina a tutti gli effetti.

S.9

Ufficio Prov.le Coordinamento UU.SS.LL.

BARI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. Natalino DE CARLO)

26-07-1994 16:27

ASS. SANITA

0039 80 5403237 P.01

**R E G I O N E P U G L I A**

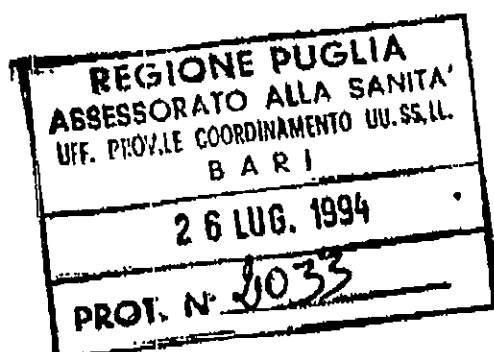
DA ASSESSORE REGIONALE SANITA'

AT DIRIGENTI RESPONSABILI UFFICI COORDINAMENTO UU.SS.LL. LORO SEDI

PROTOCOLLO 24/ *20426/6* DEL **25 LUG. 1994**
COMUNICASI CHE GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N.4910 DEL 21 LUGLIO 1994 HABET STABILITO CHE COMMISSARI STRAORDINARI NOMINATI O CONFERMATI CON PRECEDENTE DELIBERAZIONE N.4355 DEL 28GIUGNO 1994 E CON DELIBERAZIONE N.4564 DEL 6 LUGLIO 1994 PER LA USL TA/3 DI MARTINA FRANCA E N.4565 DEL 6 LUGLIO 1994 PER LA USL BA/7 DI AMLTAMURA RIMANGONO IN CARICA SINO ALLA DATA DI INSEDIAMENTO DEI DIRETTORI GENERALI AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 6, DEL D.LEG.VO N.502/1992 MODIFICATO E INTEGRATO CON D.LEG.VO N.517/1993. PREDETTE NOMINE SUNT STATE FORMALIZZATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. *447/7* DEL **22/07/1994** CHE SARA' PUBBLICATO SUL B.U.R. II. *99* DEL **28/07/1994**, A VALERE QUALE NOTIFICA DELLA NOMINA A TUTTI OLI EFFETTI.

RICHIEDESI, PERTANTO, COMUNICARE EN CON URGENZA AT UU.SS.LL. RISPETTIVE PROVINCE QUANTO INNANZI STESSO MEZZO.

MICHELE COLOGNO ASSESSORE REGIONALE SANITA'





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Avviso Pubblico di procedura selettiva, per titoli, per la copertura del posto di Dirigente IV Settore Contabilità e Finanze.

Quest'Amministrazione, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 21 gennaio 2003, deve procedere alla copertura del sottotitolo posto, ex art. 109 del D. Lgs. n. 267/00 e art. 28 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come modificato dall'art. 3, comma 5, della legge 145/2002, mediante stipula di contratto a tempo determinato di diritto privato, valevole per un anno, salvo proroga, dalla data di sottoscrizione dello stesso ed i cui effetti si risolveranno, comunque, di diritto nell'ipotesi di cessazione anticipata del mandato del Sindaco:

n. 1 Dirigente IV Settore Contabilità e Finanze.

Requisiti richiesti per l'ammissione

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
2. Godimento dei diritti politici;
3. Assenza di condanne penali che possano impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego.
4. Titolo di studio: Diploma di laurea in Economia e Commercio o Scienze Politiche.
5. Possesso di una delle seguenti esperienze di servizio:
 - a) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni (muniti del titolo di studio indicato al punto 4) con almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; C. Di M.
 - b) per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso - concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
 - c) sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, muniti del titolo di studio richiesto al punto 4, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - d) sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea;
 - e) sono, infine, ammessi i cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
6. Idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata nell'avviso pubblico per la presentazione della domanda ed al momento dell'assunzione dell'incarico.

Stato giuridico e trattamento economico

Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono quelli previsti per il personale di corrispondente qualifica di ruolo a tempo determinato dalle condizioni contrattuali vigenti al momento dell'affidamento dell'incarico, ivi compresa la retribuzione di posizione ed il compenso aggiuntivo flessibile per trattamento di valutazione del risultato, da quantificarsi in sede contrattuale.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Scelta del dirigente

L'individuazione del soggetto prescelto e l'affidamento dell'incarico saranno effettuati dal Sindaco - previo accertamento del possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire - sulla base dei curricula e dei titoli presentati dai candidati. Durante la durata del contratto il candidato prescelto dovrà prestare la propria attività unicamente a favore del Comune di Modugno.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, sottoscritte ed indirizzate a Comune di Modugno, Ufficio del Personale, Piazza del Popolo n. 16 - 70026 Modugno (BA) dovranno pervenire al Protocollo generale dell'Ente, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il _____ giorno dalla data di pubblicazione (_____) del presente avviso all'Albo Pretorio e sui manifesti murari. A tal fine farà fede la data di spedizione rilevabile dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Le domande, comunque, dovranno pervenire entro e non oltre _____ giorni dalla data di scadenza del bando. La busta dovrà indicare l'esatta denominazione della procedura selettiva cui si intende partecipare.

Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato, il candidato, oltre al cognome e nome, deve dichiarare, la data ed il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse; le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; gli eventuali carichi pendenti ovvero di non avere carichi pendenti; di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione; il possesso del titolo di studio richiesto al punto 4 dei **Requisiti richiesti per l'ammissione** con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Università che lo ha rilasciato; di trovarsi in una delle condizioni previste al punto 5 lettere a), b), c) d), e) dei **Requisiti richiesti per l'ammissione**; il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione inerente la procedura selettiva; di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere. La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00, la firma non deve essere autenticata.

Alla domanda di partecipazione occorre allegare curriculum professionale documentato e sottoscritto, copia fotostatica di un documento di identità rilasciato da una pubblica amministrazione, nonché i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi dell'art. 10 e 12 della Legge 675/96, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda sono disponibili presso l'ufficio URP del Comune di Modugno, nonché sul sito internet www.comune.modugno.ba.it sezione gare; appalti, concorsi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento relativo alla presente procedura selettiva è il Responsabile I Settore AA.GG. – Personale dr.ssa Beatrice MAGGIO.

f.to

IL SINDACO
Dott. Giuseppe RANA



Percorso di Navigazione: Ricerca > D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

173. IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

A) Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ⁽²⁾.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 e l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - UFF.LEGALE - FulShow v. 6.50



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#)

173. IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

A) Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione

Articolo 28

Accesso alla qualifica di dirigente.

(Art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ^(26/a).

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità

individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ^(26/b).

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno ^(26/c).

7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca

dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ^(26/d).

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ⁽²⁷⁾.

(26/a) Comma così modificato dall'art. 14, L. 29 luglio 2003, n. 229.

(26/b) Comma così modificato dall'art. 34, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(26/c) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(26/d) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(27) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 5, L. 15 luglio 2002, n. 145. Il regolamento recante le modalità per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui al presente articolo è stato adottato con D.P.C.M. 11 febbraio 2004, n. 118.





Percorso di Navigazione: Ricerca > L. 15/07/2002, n. 145 > L. 15/07/2002, n. 145 > D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 > D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

173. IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

A) Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Articolo 19

Incarichi di funzioni dirigenziali.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile ⁽⁸⁾.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto ⁽⁹⁾.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 ⁽¹⁰⁾.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 ⁽¹¹⁾.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 ⁽¹²⁾.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti ⁽¹³⁾.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 ⁽¹⁴⁾.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio ⁽¹⁵⁾.

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] ⁽¹⁶⁾.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo ⁽¹⁷⁾.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali ⁽¹⁸⁾.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 ⁽¹⁹⁾ (3/cost).

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi ⁽²⁰⁾.

(8) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(9) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(10) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(11) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147.

(12) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(13) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(14) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(15) In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(16) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(17) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(18) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(19) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(20) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - UFF.LEGALE - FulShow v. 6.50

24/09/2004 18:43 0000000000

REGIONE PUGLIA
UNITÀ SANITARIA LOCALE BA/15

Comuni: CONVERSANO - MOLA DI BARI - RUTIGLIANO

Sede: 70042 MOLA DI BARI - Corso Italia, 21

Partita IVA - Codice Fiscale 02535970723

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

B A R I

ASSESSORATO REG.LE SANITA'

B A R IB A R I

Presidio _____ Servizio _____

Prot. n. 10 del 5 GEN. 1993

Rif. foglio del _____

Prot. n. _____

OGGETTO: Trasmissione atto deliberativo.

* * * * *

Si trasmette copia del provvedimento del
 Commissario ad Acta n.3 del 31/12/1992 avente ad oggetto;
 "Svolgimento delle funzioni di cui all'art.1 - comma 8 -
 del Decreto Legge 6 Febbraio 1991, n.35; convertito, con
 modificazioni della Legge 4 Aprile 1991, n.111".

IL CAPO SERVIZIO AA.GG.
 (Dr. Alfredo LATERZA)

ALFRED LATERZA

ALFRED LATERZA

ALFRED LATERZA



REGIONE PUGLIA

FAX

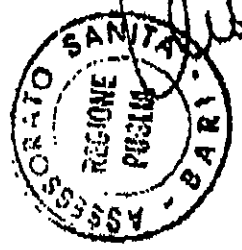
5

DA ASSESSORE REGIONALE SANITA' - SEDE -
AT AMMINISTRATORI STRAORDINARI UBL REGIONE PUGLIA - LORO SEDI

PROT. N° 3437/16 DEL 30 DIC. 1993

PER CONSEGUENTI ATTIVITA' GESTIONALI SS.LL. COMUNICASI CHE CON
DECRETO LEGGE N° 542 DEL 28 DICEMBRE U.S. PUBBLICATO SU U.D. REP
N° 304 DEL 29 DICEMBRE U.S. AMMINISTRATORI STRAORDINARI UBL SONO
PROROGATI FINO AT 30 APRILE 1994, CON RISERVA ULTERIORI COMUNICA-
ZIONI.
DISTINTI SALUTI.

F.TO DOTT. ALBERTO TEDESCO ASSESSORE REG/LE SANITA'



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 340
DEL REGISTRO

OGGETTO: D.L. n.45 del 2.3.1993; nomina a.s. nella USL- BA/15 di MOLA DI BARI ; delib. G.R. n.261 del 10/3/1993 ; adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE



Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del

10/3/1993 con la quale il Dr. MONTEFUSCO Tommaso

è stato nominato nuovo a.s. della USL- BA/15 di Mola di

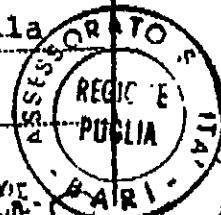
Bari , a seguito della non conferma dell'a.s. in carica al
la data del 31.12.1992;

Rilevato che, al fine di accertare la mancanza di cause di
incompatibilità o ostative alla nomina rispettivamente ai sen
si dei commi 7° e 11° della L.4.4.1991 n.111 e delle altre
condizioni a tal fine stabilite dalla Giunta Regionale, si è
acquisita la documentazione necessaria, come di seguito:

-ai sensi dell'art.1; comma 7°, della L.n.111/91; dichiarazio
ne sostitutiva dell'atto di notorietà in data 26/1/1993

-ai sensi dell'art.1, comma 11°, della L.n.111/1991:

certificato casellario giudiziale generale Procura della
Repubblica presso il Tribunale di BARI =



118 1993 PER COPIA CONFEZIONATA

certificato carichi penali pendenti Procura della Repubblica
presso la Procura Circondariale di BARI
distaccata di

-certificato penale carichi pendenti Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari

Considerato altresì che il Dr. MONTEFUSCO Tommaso proviene
dall'area operativa Settore privato, come risulta dal DPGR
141/1991 BUP 59/3/1991, non ricorrono le condizioni per la
asserzione degli adempimenti previsti dall'art.1 comma 12
della Legge 111/1991.

Vista la L. n.111/4.4.1991

Visto il d.l. 30.12.1992 n.510

Visto il d.l. 18.1.1993 n.7

Visto il d.l. n.45 del 2.3.1993

Visto il decreto legislativo del 13.2.1993 n.40

D E C R E T A

-il Dr. MONTEFUSCO Tommaso

è nominato a.s. della USL- BA/15 di Mola di Bari

in sostituzione dell'a.s. in carica alla data del 31.12.92

non confermato;

-la nomina di che trattasi è effettuata in esecuzione della

deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 10/3/1993

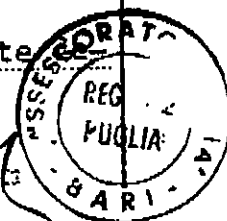
ed in conformità alle condizioni e prescrizioni su riportate

-è dato mandato all'Assessore Reg.le alla Sanità per gli ulte

riori adempimenti al fine della esecuzione del presente

16 MAR 1993

PER CORR. COMP.



creto:

-al Dr. MONTESUSCO Tommaso

sarà corrisposta l'indenità determinata dalla G.R. con de
liberazione n.185 del 19.2.1993-

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi e
per gli effetti dell'art.5, primo comma, del d.l. 18.1.93
n.7; lo stesso non è soggetto a controllo ai sensi dell'ar
ticolo 1 del decreto legislativo n.40 del 13.2.1993-

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

10 MAR. 1993

IL PRESIDENTE

F. B. COPERTINO

Copia conforme all'originale che si
trasmette a Dr. A. B.

per i provvedimenti conseguenziali

Bari, 10 MAR. 1993

IL DIRIGENTE

(Dr. Marina Cancellara)

Dr. Giacinta Di Cosola

PER CORTA

10 1993



39 080 406403

Dic. '93 13:24

UFF. CORD. UU.SS.LL.BARI

FAX 39-080-406403

P. 1

REGIONE PUGLIA

UFFICIO PROV.LE DI COORDINAMENTO JUSSL.

VIA AMENDOLA 71

B A R IU.S.L. BA/15
REGIONE PUGLIA

- 3 GEN. 1994

Prot. N° 69

FOGLIO DI TRASMISSIONE TELEFAX

DATA 30/12/93PROT. 2996TELEFAX n° 080/406403INDIRIZZATO A: AMMINISTRATORI STRAORDINARI DELLE UU.SS.LL.della Provincia di Bari - Loro sedi -MITTENTE : UFFICIO PROVINCIALE COORDINAMENTO UU.SS.LL.
BARINUMERO PAGINE TRASMESSE : 2 COMPRESA LA PRESENTE.OGGETTO DEL MESSAGGIO: Proroga incarico Amministratori
straordinari delle UU.SS.LL.SE LA RICEZIONE NON È COMPLETA CONTATTARE IL NUMERO TELEFONICO
080/406400 Sig. LOSITOIL RESPONSABILE
UFFICIO PROVINCIALE COORDINAMENTO UU.SS.LL.(Dott. Marino Losito)

REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

742
DEL PRESIDENTE

OGGETTO: D.L. n. 401 del 24 giugno 1994, art. 1, comma 4°; nomina Commissario Straordinario della USL- BA/15 di MOLA DI BARI
adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la deliberazione della G.R. n. 4355 in data 28 giugno 1994 con la quale è stato stabilito di nominare il Dr. MONTEFUSCO Tommaso commissario straordinario della USL- BA/15 di MOLA DI BARI sino al 31 luglio 1994 ai sensi dell'art. 1, comma 4°, del D.L. 24 giugno 1994 numero 401, con il mantenimento nella posizione di aspettativa senza assegni, al trattamento di indennità annua già in godimento determinato con deliberazione della G.R. n. 185/1993 e di rimborso spese di viaggio di cui all'8° comma dell'art. 1 della L. n. 423/1993;

Ritenuto di fare luogo alla nomina di che trattasi per i conseguenti adempimenti ai fini della continuità della gestione della USL- BA/15

Visto il D.L.vo n. 502/1992 integrato con D.L.vo n. 517/1993 e il D.L. numero 401/1994;

D E C R E T A

il Dr. MONTEFUSCO Tommaso è nominato commissario straordinario della USL- BA/15 di MOLA DI BARI sino al 31 luglio 1994, alle condizioni

./.

riportate in premessa;

-il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.1 del Decreto Legislativo n.40/1993 ed è dichiarato immediatamente eseguibile; lo stesso sarà pubblicato sul B.U.R. per espresso disposto della deliberazione della G.R. n.4355/1994, ai sensi dell'art.6, lett. i) della l.r. 12... 1994, n.13;

è dato mandato all'Assessore Regionale alla Sanità per la ratifica del presente decreto e per gli ulteriori adempimenti.

30 GIU 1994

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Per conferma della legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e regionale.

Il Dirigente Responsabile

[Handwritten signature]

Non comporta adempimenti previsti dal 1° e 3° comma dell'art. 63 della L.R. n. 17/77.

Il Coordinatore di Settore

Il Coordinatore del Settore

[Handwritten signature]

**COMUNE DI MODUGNO**

PROVINCIA DI BARI

N. Reg. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**O G G E T T O**

Conferimento incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di dirigente I, IV e VIII Settore.

L'anno duemilatre addì 21 del mese di gennaio, in Modugno, previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, presso la Sede della Polizia Urbana con l'intervento dei Signori:

Presente

1) RANA	Giuseppe	Sindaco - Presidente	si
2) BRUNO	Serafino	Assessore	si
3) CLEMENTINI	Domenico	Assessore	si
4) BLASI	Lucia Maria R.	Assessore	si
5) SIGNORILE	Nicola	Assessore	no
6) BRUNO	Giuseppe	Assessore	si
7) TRENTADUE	Michele	Assessore	si
8) SCELSI	Nicola	Assessore	si
9) GATTI	Domenico	Assessore	si

Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Pietro ACQUAFREDDA



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Premesso che:

- ~~L'art. 110 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 stabilisce che lo Statuto dell'Ente può prevedere che la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.~~

- L'art.70 dello Statuto di questo Ente prevede che "Il conferimento degli incarichi esterni di dirigenza avviene secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali.

I Dirigenti esterni sono soggetti alle clausole del contratto individuale stipulato, alle norme statutarie e regolamentari, nonché, se con contratto di diritto pubblico, a quelle contenute nel CCNL relativo all'area dirigenziale pubblica".

- Rilevato che l'art.29 comma 1 del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi prevede che, in ossequio a quanto previsto dallo Statuto i posti di Dirigente di Settore o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, previa deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, con soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere ed in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa concorsuale per la qualifica da coprire ovvero con esperti di particolare qualificazione dotati degli stessi prescritti requisiti, ovvero anche con persone che abbiano svolto attività in organismi ed Enti pubblici o privati per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o dei settori della ricerca e della docenza universitaria, delle magistrature o avvocatura dello Stato. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può protrarsi oltre sei mesi dalla cessazione del Consiglio Comunale in carica al momento dell'inizio del rapporto, salvo proroga o conferma disposta con le stesse modalità di cui ai commi successivi.

- Che lo stesso art.29 al comma 2 prevede che nel caso si opti per il conferimento dell'incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto pubblico il conferimento ha luogo previa procedura ad evidenza pubblica per titoli e colloquio.

- Che, invece, il comma 7° dell'art.29 su citato così dispone:
"Gli incarichi a posti di Dirigente con contratto di diritto privato sono attribuiti direttamente intuitu personae e definiti dal Sindaco previa stipula del relativo contratto fermo restando i requisiti soggettivi di cui al precedente 1° comma."

- Atteso che sono attualmente vacanti in pianta organica i posti di Dirigente I Settore Segreteria - AA.GG. - Personale, II Settore Edilizia Privata, IV Settore Contabilità e finanze, VIII Settore



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Attività produttive e che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali si rende necessario procedere al conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato.

- Considerato che si ritiene opportuno ricorrere al conferimento degli incarichi di che trattasi con contratti di diritto privato per motivazioni di ordine funzionale poichè il ricorso a procedure di evidenza pubblica richiederebbe tempi più lunghi col rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati da questa Amministrazione.

- Dato atto che il presente atto deliberativo è finalizzato all'approvazione dell'avviso pubblico per la selezione a tempo determinato di:

- a) n.1 Dirigente - Settore Segreteria-AA.GG.-Personale
- b) n.1 Dirigente - Settore Contabilità e Finanze
- c) n.1 Dirigente - Settore Servizi Territoriali-Attività Produttive

- Visto l'art.28 del D.Lgs 30.3.2001 n.165 così come modificato dall'art.3 comma 5 della Legge n.145/2002;

- Ritenuto doversi procedere in merito

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la relazione che precede;

visto il T.U. 18.08.2000 n. 267;

acquisiti in merito, ai sensi dell'art. 49 del citato decreto legislativo i pareri:

- del responsabile del Servizio Personale - I° Settore - d.ssa Beatrice MAGGIO "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica - espresso in data 17.01.2003;

- del responsabile del Servizio Finanziario, PROSCIA Domenico - "favorevole" per quanto concerne la regolarità contabile - espresso in data 20.01.2003;

Con voti unanimi, espressi con alzata di mano e con duplice votazione di cui una separata per la immediata esecutività attesa l'urgenza;

DELIBERA

1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, al reclutamento, mediante avviso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato di:



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

- a) n.1 Dirigente Settore Segreteria-AA.GG.-Personale
- b) n.1 Dirigente Settore Contabilità e finanze
- c) n.1 Dirigente Settore Servizi Territoriali-Attività produttive

2) ~~di approvare per l'effetto:~~

l'allegato A)- Avviso pubblico per la selezione di
n.1 Dirigente Settore Segreteria-AA.GG.-Personale a
tempo determinato;

l'allegato B)- Avviso pubblico per la selezione di
n.1 Dirigente Settore Contabilità e Finanze a
tempo determinato;

l'allegato C)- Avviso pubblico per la selezione di
n.1 Dirigente Settore Servizi Territoriali -Attività
Produttive a tempo determinato.

3) Stabilire che il trattamento economico dei Dirigenti incaricati a tempo determinato, con contratto di diritto privato, è quello previsto per il personale di corrispondente qualifica di ruolo sulla base delle condizioni contrattuali vigenti al momento dell'affidamento dell'incarico, ivi compreso la retribuzione di posizione ed il compenso aggiuntivo flessibile per trattamento di valutazione di risultato da quantificarsi in sede contrattuale.

4) Di stabilire che con successiva determinazione dirigenziale dei settori interessati sarà impegnata la relativa spesa.

5) Di Trasmettere copia del presente provvedimento all' Ufficio Personale per tutti i successivi adempimenti connessi alla pubblicazione dell'avviso pubblico nonché quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6) Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento agli Uffici Piani e Contabilità e Contabilità del Personale per quanto di rispettiva competenza.

7) Dare al presente provvedimento carattere di immediata eseguibilità.

gs/



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Avviso Pubblico di procedura selettiva, per titoli, per la copertura del posto di Dirigente I Settore Segreteria - AA.GG. - Personale.

Quest'Amministrazione, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 21 gennaio 2003, deve procedere alla copertura del sottotenuto posto, ex art. 109 del D. Lgs. n. 267/00 e art. 28 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come modificato dall'art. 3, comma 5, della legge 145/2002, mediante stipula di contratto a tempo determinato di diritto privato, valevole per un anno, salvo proroga, dalla data di sottoscrizione dello stesso ed i cui effetti si risolveranno, comunque, di diritto nell'ipotesi di cessazione anticipata del mandato del Sindaco:

n. 1 Dirigente I Settore Segreteria - AA.GG. - Personale.

Requisiti richiesti per l'ammissione

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
2. Godimento dei diritti politici;
3. Assenza di condanne penali che possano impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego.
4. Titolo di studio: Diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o Economia e Commercio;
5. Possesso di una delle seguenti esperienze di servizio:
 - a) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni (muniti del titolo di studio indicato al punto 4) con almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
 - b) per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso - concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
 - c) sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, muniti del titolo di studio richiesto al punto 4, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - d) sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea;
 - e) sono, infine, ammessi i cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
6. Idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata nell'avviso pubblico per la presentazione della domanda ed al momento dell'assunzione dell'incarico.

Stato giuridico e trattamento economico

Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono quelli previsti per il personale di corrispondente qualifica di ruolo a tempo determinato dalle condizioni contrattuali vigenti al momento dell'affidamento dell'incarico, ivi compresa la retribuzione di posizione ed il compenso aggiuntivo flessibile per trattamento del risultato, da quantificarsi in sede contrattuale.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Scelta del dirigente

L'individuazione del soggetto prescelto e l'affidamento dell'incarico saranno effettuati dal Sindaco - previo accertamento del possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire - sulla base dei curricula e dei titoli presentati dai candidati. Durante la durata del contratto il candidato prescelto dovrà prestare la propria attività unicamente a favore del Comune di Modugno.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, sottoscritte ed indirizzate a Comune di Modugno, Ufficio del Personale, Piazza del Popolo n. 16 - 70026 Modugno (BA) dovranno pervenire al Protocollo generale dell'Ente, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione (8-2-2003) del presente avviso all'Albo Pretorio e sui manifesti murari. A tal fine farà fede la data di spedizione rilevabile dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Le domande, comunque, dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del bando. La busta dovrà indicare l'esatta denominazione della procedura selettiva cui si intende partecipare.

Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato, il candidato, oltre al cognome e nome, deve dichiarare, la data ed il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse; le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; gli eventuali carichi pendenti ovvero di non avere carichi pendenti; di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione; il possesso del titolo di studio richiesto al punto 4 dei Requisiti richiesti per l'ammissione con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Università che lo ha rilasciato; di trovarsi in una delle condizioni previste al punto 5 lettere a), b), c) d), e) dei Requisiti richiesti per l'ammissione; il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione inerente la procedura selettiva; di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere. La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00, la firma non deve essere autenticata.

Alla domanda di partecipazione occorre allegare curriculum professionale documentato e sottoscritto, copia fotostatica di un documento di identità rilasciato da una pubblica amministrazione, nonché i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi dell'art. 10 e 12 della Legge 675/96, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda sono disponibili presso l'ufficio URP del Comune di Modugno, nonché sul sito internet www.comune.modugno.ba.it sezione gare, appalti, concorsi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento relativo alla presente procedura selettiva è il Responsabile I Settore AA.GG. - Personale dr.ssa Beatrice MAGGIO.

f.to

IL SINDACO
Dott. Giuseppe RANA

scadenza 22-02-2003

[Menu](#) ↑[Ricerca](#) ↑

Tar Puglia

Sede di Bari

Massimo numero di ricorsi: 10

In base ai dati specificati sono stati individuati i seguenti 3 Ricorsi

Num. Reg. Gen. :
199500708

Data Deposito:
20/03/1995

Sezione : 1

Oggetto libero del ricorso: NOMINA DIRETTORI GENERALI

Num. Reg. Gen. :
199500056

Data Deposito:
10/01/1995

Sezione : 1

Oggetto libero del ricorso: NOMINA DIRETTORI GENERALI
DELLE U.S.L.

Num. Reg. Gen. :
199401734

Data Deposito:
17/05/1994

Sezione : 1

Oggetto libero del ricorso: DINIEGO ISTANZA ISCRIZIONE
ELENCO DIRETTORI GENERALI UU.SS.LL.

CAAF

PARTE TERZA

NUOVE CONFIGURAZIONI DELL'OFFERTA NEI SERVIZI PROFESSIONALI INTERESSI EMERGENTI E PROBLEMI APERTI

CAPITOLO SETTIMO: LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

7.1 Sviluppo delle professioni non regolamentate

1. Estendendo ora i confini dell'analisi fin qui condotta al più ampio e variegato panorama delle attività professionali in senso lato, giova innanzitutto osservare che le professioni possono essere distinte in funzione del grado di intensità del controllo che lo Stato ha ritenuto necessario apprestare sia sul tipo di formazione richiesta per esercitare le attività, sia sulle stesse attività che ne costituiscono l'oggetto.

Al riguardo, nel nostro ordinamento, possono essere individuate un primo tipo di professioni, quelle protette, per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione in albi e l'istituzione di un ordine al quale è delegata la funzione di controllo sull'esercizio dell'attività; un secondo tipo di professioni che sono riconosciute, ovvero disciplinate dalla legge, per le quali tuttavia si richiede solo l'iscrizione in albi o elenchi, senza che sia necessaria la costituzione di un ordine (ad esempio gli agenti di assicurazione e i periti assicurativi); infine, un terzo tipo di professione è dato dalle attività non regolamentate, ovvero non soggette ad una regolamentazione pubblicistica, ma presenti sul mercato del lavoro e rappresentate dalle relative associazioni. Il presente capitolo concerne prevalentemente quest'ultima categoria di professioni.

2. Nel corso degli anni 80', si è assistito alla nascita di svariate attività professionali, come evoluzione o specificazione di professioni già esistenti, oppure come nuove attività sorte per rispondere a specifiche richieste di mercato.

Il quadro di queste professioni è molto vasto, in quanto include anche attività che non sono propriamente "liberali", nel senso di svolgersi senza vincoli di dipendenza, oppure "intellettuali", nel senso di avere un contenuto prevalentemente legato all'ingegno.

Il settore è stato recentemente oggetto di una ricognizione da parte del CNEL³⁸² dalla quale emerge che nel 1995 circa 700.000 operatori esercitavano professioni non regolamentate nel settore *dei servizi alle imprese*³⁸³, in quello *socio-sanitario*³⁸⁴ e nel settore *delle arti, delle scienze e delle tecniche*³⁸⁵.

³⁸² Cfr. CNEL, 2° Rapporto di monitoraggio sulle Associazioni rappresentative della Professioni non Regolamentate, 1996

³⁸³ Le principali professioni del settore sono rappresentate dagli esperti di marketing e in pubbliche relazioni, dai disegnatori, dai cambisti, dagli approvvigionatori, dai traduttori e interpreti, dai consulenti di direzione aziendale, dai periti liquidatori, dai tecnici degli scambi internazionali ecc...

Tabella 1. Stima della ripartizione del numero di operatori svolgenti attività non regolamentate in diverse aree

settori	n. operatori
servizi all'impresa	293.650
attività socio-sanitarie	167.913
arti, scienze e tecniche	232.225
<i>totale</i>	<i>693.788</i>

Fonte: CNEL, *cit.*.

3. Naturalmente le caratteristiche delle prestazioni erogate dagli operatori variano sensibilmente a seconda dei settori interessati, anche in rapporto alle caratteristiche della domanda, la quale nel settore dei servizi alle imprese è rappresentata da soggetti pubblici e da aziende private, mentre nel settore socio sanitario è rappresentata soprattutto da persone fisiche.

4. Alcune attività oggetto delle professioni non regolamentate vengono svolte in concorrenza con quelle normalmente svolte da coloro che appartengono ad una professione protetta. Deve infatti essere considerato che le professioni protette hanno ad oggetto alcune attività in esclusiva, per le quali non esiste concorrenza con soggetti che non siano iscritti agli albi, ma anche molte attività libere, che possono essere svolte anche da soggetti non iscritti agli albi. Alcune di queste attività libere costituiscono attualmente l'oggetto di specifiche figure professionali non disciplinate dalla legge, che si trovano ad operare in concorrenza con i professionisti protetti.

Un esempio in tal senso è dato dall'"urbanista", figura professionale venutasi a creare con l'istituzione di una laurea in urbanistica³⁸⁶ che consente di acquisire e svolgere particolari competenze in materia di pianificazione territoriale, il quale esercita un'attività abitualmente svolta da ingegneri e architetti. Poiché infatti la pianificazione territoriale non è attività attribuita in esclusiva agli ingegneri e agli architetti, essa può essere legittimamente svolta anche da soggetti come gli urbanisti che sono qualificati nella materia anche se non devono superare un esame di Stato, nè sono iscritti ad un albo³⁸⁷.

Analoghe considerazioni possono essere fatte nei riguardi dell'attività di consulenza tributaria che non costituendo attività riservata ai

³⁸⁴ Le principali professioni del settore sono rappresentate dai chinesologi, dagli igienisti dentali, dagli osteopati, dai terapisti della riabilitazione, dagli ortottisti, dai podologi, dai massofisioterapisti, dagli ergonomi, dai pedagogisti e dai consulenti familiari.

³⁸⁵ Si tratta di un settore molto variegato che comprende, tra gli altri, stenotipisti, urbanisti, amministratori immobiliari, restauratori, enologi, fotografi e telecineoperatori.

³⁸⁶ Istituita con D.P.R. 14 aprile 1970 n. 1009.

³⁸⁷ Cfr. T.A.R. Liguria 14 luglio 1983 n. 253, T.A.R. Veneto 20 dicembre 1990 n. 100/91 e T.A.R. di Trento 28 ottobre 1991 n. 375.

commercialisti e ai ragionieri può essere svolta anche da professionisti non iscritti agli albi, tra cui figurano i “tributaristi”.

Pertanto, il delinearsi di queste nuove figure professionali ha contribuito a sviluppare la concorrenza in ambiti di attività tradizionalmente appannaggio delle professioni protette, nonché ha evidenziato che segmenti di clientela tradizionalmente soddisfatti da iscritti ad albi, sono disponibili ad indirizzare la propria domanda a soggetti che propongono combinazioni qualità-prezzo del servizio ritenute preferibili.

7.2 L'autoregolamentazione delle professioni non regolamentate

a) il fenomeno dell'associazionismo

5. Con l'evoluzione e il proliferare di tali nuove professioni si è altresì assistito allo sviluppo di Associazioni di rappresentanza delle professioni emergenti, con compiti anche di autoregolamentazione delle attività. Queste associazioni, oltre alla tutela degli interessi dei propri iscritti, si sono poste l'obiettivo di ricercare forme di autocertificazione tese a valorizzare la professione e a fare acquisire visibilità alla stessa. Tra gli obiettivi che le associazioni si sono poste i principali sono rappresentati dall'acquisizione di un riconoscimento pubblico, dall'aggiornamento professionale e dalla garanzia della qualità dei servizi resi dagli associati.

L'associazionismo rappresenta pertanto un canale di sostegno promozionale, culturale ed economico per un elevato numero di operatori, nonché la possibilità di riconoscersi in una strategia di sviluppo comune a tutta la categoria e di acquisire una identità collettiva.

6. Le associazioni professionali di cui si ha conoscenza sono 142³⁸⁸, delle quali due terzi si sono costituite in tempi abbastanza recenti, cioè dopo il 1980 e ben 42 negli ultimi cinque anni.

7. Come evidenziato dalla tabella che segue, mettendo a confronto i dati stimati sul numero di operatori presenti nei settori interessati con i dati sul numero degli iscritti alle varie associazioni, emerge che la rappresentatività di queste è piuttosto ridotta rispetto all'intero mercato, ad indicare, ad avviso del CNEL, la difficoltà delle associazioni di raggiungere alcune fasce di operatori e, in parte, lo scarso interesse alla adesione ad organismi di rappresentanza.

Per altro verso, tuttavia, si riscontra, la presenza, in quasi tutti i settori presi in considerazione, all'interno delle associazioni, di iscritti ad albi riconosciuti. La circostanza appare degna di rilievo in quanto evidenzia che tali professioni emergenti svolgono una parte di attività in concorrenza con alcune professioni regolamentate.

³⁸⁸ Si tratta di quelle associazioni che sono state censite dal CNEL.

Tabella 2. Iscritti alle Associazioni delle professioni non regolamentate

settori	iscritti	%	operatori
servizi all'impresa	15.253	35,2	293.550
attività socio-sanitarie	11.977	27,7	167.913
arti, scienze e tecniche	15.997	37,1	232.325
<i>totale</i>	<i>43.227</i>	<i>100,0</i>	<i>693.788</i>

Fonte: CNEL, *cit.*.

a) accesso all'associazione

8. Il livello di qualificazione richiesto dalle associazioni è molto vario, ma per la gran parte dei settori, la licenza di scuola media superiore è il titolo necessario per l'ammissione. In alcuni casi è richiesto un diploma universitario o la laurea (specie nel settore dei servizi alle imprese e di comunicazione d'impresa) o la frequenza di scuole di specializzazione (specie nel settore socio-sanitario). Nei settori delle arti, scienze e tecniche a volte non è richiesto alcun titolo di studio.

In alcuni settori e, segnatamente, le tecniche di comunicazione e dei servizi di impresa, assume importanza una formazione pratica. Il titolo di studio nella maggior parte dei casi non è sufficiente per essere ammessi all'Associazione, essendo richiesto anche un periodo di praticantato svolto o durante o dopo il percorso formativo.

Inoltre, la maggioranza delle associazioni sottopone gli aspiranti soci anche ad una prova di ammissione.

Infine, solo una minoranza (soprattutto nel settore socio-sanitario e nelle arti, scienze e tecniche) gestisce scuole professionali allo scopo di formare i professionisti.

b) funzioni e deontologia

9. Una delle attività più importanti delle associazioni riguarda l'offerta ai propri iscritti di servizi diretti ad un miglioramento della qualità delle prestazioni e relativi prevalentemente all'aggiornamento (attraverso periodici, corsi periodici, convegni, congressi o seminari specifici) e alla formazione professionale.

10. La maggior parte delle associazioni indica ai propri iscritti alcuni criteri di comportamento contenuti in Codici etici.

Relativamente alla natura di tali principi, fatta eccezione per quelli connessi alle peculiarità delle attività svolte, le regole più importanti sono sostanzialmente identiche e consistono nell'onestà, nel rispetto del segreto professionale, nell'aggiornamento della propria professionalità, nel rispetto delle regole interne dell'Associazione.

Sono inoltre previsti controlli sul rispetto delle norme deontologiche, esercitati nelle forme più varie, da collegi regionali, interregionali e nazionali, da Consigli di garanti, da Commissioni deontologiche ecc., e, nella maggior

parte dei casi il contravvenire a tali principi comporta anche l'attivarsi di un sistema sanzionatorio (ammonizioni, richiami, diffide, la sospensione e nei casi più gravi all'espulsione).

Scarsamente diffusa è invece la verifica in itinere delle capacità professionali degli iscritti, limitandosi il controllo ai requisiti nella fase di accesso.

7.3 Forme di riconoscimento in ambito comunitario

11. Le più recenti iniziative della Comunità europea in materia di professioni intellettuali sono contenute nella Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un *secondo* sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, riguardante un *iniziale* sistema generale di riconoscimento per i diplomi conseguiti a seguito di periodi di formazione della durata minima di 3 anni.

La Direttiva 92/51 considera anche i gradi di formazione inferiore, che non sono stati previsti dal sistema generale iniziale.

Entrambe le direttive, applicabili sia ai lavoratori autonomi che subordinati, sono volte a favorire la libera circolazione delle persone e dei servizi in ambito comunitario, creando le condizioni affinché i cittadini degli Stati Membri possano esercitare una professione in uno Stato diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali³⁸⁹.

A tal fine le Direttive introducono il **principio del riconoscimento reciproco** delle condizioni di accesso alle quali gli Stati membri subordinano l'esercizio delle professioni, basato sul principio della fiducia reciproca che devono nutrire nelle rispettive formazioni professionali Stati che hanno un livello equivalente di sviluppo economico, sociale e culturale.

Pertanto, viene previsto che un Paese membro ospitante non possa rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro l'accesso o l'esercizio ad una professione, se il richiedente possiede il diploma che nello Stato membro di origine è richiesto per accedere o esercitare tale professione.

12. Una prima osservazione deve essere fatta in merito alla circostanza che le Direttive non interferiscono affatto sui poteri dei diversi Stati membri di decidere se una professione o un'attività professionale debba essere regolamentata ed eventualmente secondo quali modalità. Il legislatore comunitario si è solo preoccupato che dalla diversa valutazione degli Stati in

³⁸⁹ La realizzazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel campo delle professioni liberali ha conosciuto tre fasi: una prima consistente nell'adozione di programmi generali al fine di sopprimere le restrizioni connesse alla nazionalità e alla residenza; una seconda, di attività legislativa, consistente nell'emanazione di direttive settoriali volte all'adozione di misure di coordinamento legislativo tra i diversi Stati membri; infine una terza, basata sul principio del riconoscimento reciproco.

merito alla necessità di regolamentare un'attività, o dal modo in cui è regolamentata non derivasse un pregiudizio alla libertà di esercizio delle professioni in ambito europeo e, pertanto, nelle Direttive suddette si è cercato di tenere conto di tutte le molteplici situazioni in cui si può attuare una formazione professionale³⁹⁰.

13. Le situazioni contemplate dalle Direttive sono sostanzialmente due, ovvero quella in cui le professioni sono regolamentate in entrambi i Paesi, ma in modo diverso, e quella in cui la professione non è regolamentata in un Paese, ma lo è in quello nel quale il professionista intende esercitare la professione. Nel primo caso è necessario valutare le differenze tra la disciplina dell'attività nei due Paesi: qualora si tratti di differenze di poco conto, tali da poter essere superate dal professionista nel processo di adattamento in un altro Paese, lo Stato ospitante non potrà rifiutare l'accesso; qualora invece le differenze dovessero essere sostanziali, le Direttive forniscono dei meccanismi di adattamento per addivenire ad una compensazione.

Nel secondo caso, invece, per beneficiare dell'ammissione alla professione regolamentata, il richiedente che proviene da un Paese nel quale quella professione non è disciplinata, deve fornire la prova di aver effettuato un corso di studi preparatorio, nonché di aver esercitato la professione nel proprio Paese per almeno due anni durante gli ultimi dieci.

Pertanto, la nozione di professione non regolamentata ai sensi di queste Direttive non esclude, quale requisito per l'esercizio, il possesso di un titolo di studio, il quale individuerrebbe un titolo di formazione rilasciato a seguito della frequenza di un corso di studi.

14. Relativamente alla nozione di attività professionale regolamentata, poi, merita sottolineare che l'Unione Europea, dopo aver considerato tale l'attività professionale per la quale l'accesso o l'esercizio sia subordinato direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al possesso di un diploma (inteso nell'accezione di cui si è detto), ha assimilato ad una attività regolamentata "l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e: - rilasci ai suoi membri un titolo di formazione, - esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e - conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale"³⁹¹.

³⁹⁰ Cfr V. Scordamaglia, *La direttiva CEE sul riconoscimento dei diplomi*, in *Foro It.* 1990, IV, 391.

³⁹¹ Articolo 1, lettera d) della direttiva 89/48 e articolo 1, lettera f) della direttiva 92/51.

Pertanto, il legislatore comunitario ha posto su un analogo piano i processi formativi direttamente regolati dallo Stato e i processi formativi delle associazioni riconosciute dallo Stato, alle quali è delegata la funzione di certificazione dei soggetti idonei allo svolgimento di una certa attività sulla base del possesso di predeterminate caratteristiche professionali.

La circostanza appare come un vero e proprio riconoscimento dell'equivalenza sostanziale dei due diversi sistemi di certificazione.

7.4 Conclusioni

a) La tendenza alla regolamentazione pubblicistica delle professioni

15. La tendenza in atto nel nostro ordinamento è quella di un allargamento della disciplina legislativa ad un sempre maggior numero di professioni emergenti, in base ad una valutazione del legislatore che non sempre sembra avere riguardo alla rilevanza degli interessi su cui incide l'esercizio delle stesse. Talvolta il legislatore è giunto sino a disciplinare alcune di queste professioni nella stessa forma rigida e pervasiva prevista per le professioni protette, prevedendo un esame di Stato e l'istituzione di un ordine. E' il caso della disciplina relativa alla professione di maestro di sci, e della professione di guida alpina³⁹².

16. A questa tendenza alla professionalizzazione delle attività non è certamente estranea una richiesta in tal senso da parte delle professioni emergenti le quali frequentemente non ritengono sufficienti le forme di organizzazione e di rappresentanza già autonomamente adottate ed aspirano ad un riconoscimento che abbia un valore per tutta la collettività.

Pertanto, quello che le professioni cercano di acquisire non è una regolamentazione che sostanzialmente già c'è, quanto una legittimazione pubblica di tale regolamentazione, una sorta di "marchio di qualità" socialmente riconosciuto. Tra le motivazioni principali sottese a tale richiesta figura certamente l'acquisizione di una maggiore visibilità sul piano economico e sociale e di un riconoscimento che svolga una funzione di garanzia agli occhi del consumatore.

Inoltre, non si può tralasciare il fatto che spesso la richiesta di tali forme di tutela deriva dagli ostacoli posti nello svolgimento dell'attività da parte dei professionisti protetti, i quali difendono segmenti di mercato in precedenza interamente controllati, e da parte della pubblica amministrazione che spesso non conferisce gli incarichi se non agli iscritti agli albi³⁹³.

³⁹² Cfr. , rispettivamente, leggi 8 marzo 1991 n. 81 e 2 gennaio 1989 n. 6.

³⁹³ Al riguardo, ad esempio, nonostante nessuna legge riservi l'attività di pianificazione territoriale agli iscritti agli albi notevoli difficoltà sono state incontrate dagli urbanisti nel ricevere gli incarichi di elaborazione dei piani urbanistici da parte degli enti territoriali.

Tuttavia, non si può negare altresì che alcune di queste professioni ambiscano anche ad acquisire un monopolio sulle attività svolte, attraverso le tradizionali forme di regolamentazione pubblica adottate per le professioni protette, con l'istituzione di albi o ordini che definiscano, limitino e riservino le attività ad una determinata categoria di soggetti.

b) la possibilità di adottare sistemi di regolamentazione diversi dall'istituzione di Albi e Ordini

17. Con riguardo alla domanda di regolamentazione espressa dalle professioni emergenti che ambiscono ad ottenere l'istituzione di albi e di ordini, deve essere sottolineato che, se può essere accettabile la richiesta di una certificazione che conferisce un marchio di qualità, non appaiono ricorrere i presupposti perché questo avvenga necessariamente con modalità selettive e limitative quali quelle già previste per le professioni protette.

Deve infatti essere considerato che l'esercizio di una professione è, in linea di principio, libero e, pertanto, le limitazioni poste dal legislatore all'esercizio di tale attività dovrebbero assumere carattere eccezionale e trovare una giustificazione nella particolare rilevanza dell'attività svolta in connessione anche con l'elevata probabilità che la fornitura di un servizio scadente produca danni significativi al singolo consumatore e alla collettività. Solo in presenza di comprovate esigenze di tutela di interessi generali, il legislatore dovrebbe attribuire la riserva di attività a determinate categorie di soggetti, che possiedono i requisiti per assicurare uno standard minimo di prestazioni, ed esercitare un controllo sulle modalità di esercizio della professione.

Tali esigenze di carattere generale che non appaiono sempre ricorrere talora persino nell'ambito delle professioni protette, risultano poi difficilmente riscontrabili per le professioni emergenti. Peraltro, seppure si possa comprendere e ipotizzare per le stesse un sistema di certificazione di qualità idoneo a fornire garanzie per il consumatore più esigente che intende assicurarsi un servizio qualitativamente elevato non si giustifica l'adozione di una regolamentazione che limiti sia la libertà di iniziativa economica privata dei soggetti che attualmente operano in piena autonomia, sia la libertà di scelta del consumatore, il quale, può preferire servizi di qualità meno elevata ma di prezzo più conveniente.

18. Si può allora ipotizzare per tali professioni un sistema di certificazione di qualità meno "impegnativo", sulla scia di quanto avviene in altri Paesi Europei, basato sul riconoscimento di associazioni delle professioni non regolamentate e soprattutto sull'adesione volontaria dei soggetti³⁹⁴. Tale

³⁹⁴ D'altra parte, nell'ambito delle professioni non regolamentate, esistono una serie di figure professionali, soprattutto nel settore socio-sanitario (fisioterapista, tecnico ortopedico, igienista dentale ecc.), per le quali

sistema ha trovato d'altra parte pieno riconoscimento anche in sede comunitaria con le Direttive 89/48 e 92/51, dalle quali emerge una nozione di professione regolamentata non necessariamente connessa all'istituzione di albi o ordini.

Secondo tale modello i professionisti sono organizzati in associazioni alle quali fa capo, tra l'altro, la predisposizione di un sistema rigoroso di verifica della competenza del professionista, e dei suoi standard di comportamento. Pertanto, il professionista che lo desidera può iscriversi ad un'Associazione, acquisendo così una sorta di marchio di qualità. Il modello descritto si basa, dunque, sul riconoscimento di un certo titolo di studio che abilita alla professione e sul riconoscimento di associazioni che garantiscono la formazione dei propri iscritti e il rispetto, da parte degli stessi, di alcune regole deontologiche essenziali.

Le associazioni professionali sono riconosciute dallo Stato in quanto hanno lo scopo di promuovere e mantenere una qualità dell'offerta adeguata nei settori di competenza. A tal fine, viene previsto che queste associazioni esercitino una funzione di autoregolamentazione della categoria, principalmente attraverso l'accertamento del possesso e mantenimento di predeterminati requisiti di competenza e professionalità da parte degli iscritti. Esse possono inoltre esigere da questi ultimi il rispetto di regole di condotta professionale, comunque finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo di garantire la qualità delle prestazioni.

L'adozione di un sistema siffatto concilierebbe le esigenze di coloro che aspirano ad appartenere ad una categoria pubblicamente riconosciuta, senza precludere l'esercizio della medesima attività da parte di coloro che non hanno le medesime aspirazioni e garantirebbe al consumatore la possibilità di scegliere tra servizi di qualità diverse e, verosimilmente anche di prezzi diversi.

seppure non è previsto un esame di Stato e non è stato costituito un ordine, l'accesso alla professione è consentito solo dopo il conseguimento di un diploma universitario abilitante. Pertanto, la mancanza di una disciplina pubblicistica non significa che chiunque, sprovvisto di un titolo di studio, possa esercitare queste attività.

CAPITOLO SESTO: ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE E D

1. Questo capitolo riguarda il tema dell'incompatibilità tra attività libero-professionale e attività alle dipendenze, la quale assume due vesti distinte: *a)* con riguardo a tutte le professioni, ad eccezione di quella medica, essa si sostanzia in un divieto di "cumulare" l'attività svolta alle dipendenze di un datore di lavoro con attività effettuate a favore di altri soggetti in regime libero professionale; *b)* con riguardo poi alla sola professione forense, si estende fino a precludere ai giuristi dipendenti di enti o imprese private lo svolgimento per il proprio datore di lavoro dell'attività di patrocinio.

In ciò che segue, dopo aver brevemente sintetizzato la disciplina del divieto, si svolgono alcune considerazioni circa la necessità e proporzionalità dello stesso in rapporto al perseguimento dei fini di interesse pubblico ai quali viene generalmente finalizzato.

8.1 La regolamentazione

2. La tabella che segue illustra sinteticamente il quadro normativo di riferimento per le professioni esaminate nei capitoli precedenti³⁹⁵.

Dalla stessa emerge che, relativamente alla generalità delle professioni, ad eccezione del patrocinio forense, non risulta esistente l'incompatibilità dell'esercizio della libera professione con l'impiego privato.

Anche con riferimento all'incompatibilità tra libera professione e impiego pubblico, tuttavia, emerge che, per i professionisti dell'area tecnica e dell'area economico contabile, eccettuati i consulenti del lavoro, il divieto, ove esiste, discende dalla legislazione in materia di impiego pubblico.

Per i medici, infine, non sussiste alcuna incompatibilità in senso proprio.

³⁹⁵ Segnatamente, cfr. per i notai art. 2 legge n. 89/1913; per gli avvocati, art. 3, commi 2, 3 e 4 r.d.l. n. 1578/1933; per i dottori commercialisti e i ragionieri, art. 3, comma 2, d.p.r. n. 1067/1953 e d.p.r. n. 1068/1953; per i consulenti del lavoro, art. 4, l. n. 12/1979; per gli ingegneri e gli architetti, art. 62 r.d. n. 2537/1925; per i geometri, art. 7, r.d. n. 274/1929 ed infine per i medici art. 5, d.p.r. n. 221/1950 e da ultimo art. 1, comma 10, legge n. 622/1996.

Tabella 1 - Incompatibilità tra libera professione e impiego pubblico e privato

Principali professioni	Incompatibilità con l'impiego privato	Incompatibilità con l'impiego pubblico	
		Norme dell'ordinamento della professione	Norme dell'ordinamento dell'Ente di appartenenza
Notai	no	x	
Avvocati	si, per il patrocinio	x	
Dottori Comm.	no		x
Ragionieri	no		x
Consulenti lav.	no	x	
Ingegneri	no		x
Architetti	no		x
Geometri	no		x
Medici	no		

3. Deve poi mettersi in luce che, con riguardo alla sola professione forense, l'incompatibilità non si esaurisce nel divieto di "cumulo" ma preclude altresì agli abilitati dipendenti di enti o imprese *private* lo svolgimento del patrocinio a favore del proprio datore di lavoro. Gli abilitati dipendenti di enti *pubblici*, invece, iscritti in un elenco speciale, ed inseriti nell'ufficio legale dell'ente di appartenenza appositamente istituito, possono esercitare limitatamente alle cause e agli affari cui sono addetti.

i) le recenti modifiche legislative

4. Nel descritto contesto normativo si inseriscono, ridimensionandolo, alcune importanti modifiche legislative. Di recente, infatti, è stato stabilito, relativamente ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che le disposizioni dei relativi ordinamenti che prevedono incompatibilità o cumulo di impieghi e quelle che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno³⁹⁶.

Successivamente, è intervenuta una norma che ha previsto l'abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale, restando salve le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione e per l'esercizio delle relative attività³⁹⁷. Tuttavia, tale norma, nel rimuovere l'incompatibilità tra libera professione e impiego pubblico *part-time*, limita per i dipendenti pubblici iscritti agli albi e che esercitano attività professionale le possibilità di esercizio dell'attività stessa agli incarichi professionali che non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche. Né tali

³⁹⁶ Cfr. art. 1, comma 56, della legge n. 622/1996, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

³⁹⁷ Cfr. art. 6, comma 2, legge 28 maggio 1997 n. 140, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica".

dipendenti, nel caso in cui svolgano attività forense, possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione³⁹⁸.

5. Con riferimento a tali modifiche legislative, deve rilevarsi che è stata presentata una proposta di legge, volta ad impedire l'iscrizione dei dipendenti pubblici *part-time* agli albi degli avvocati³⁹⁹. Nella relazione, l'iniziativa in esame viene giustificata sottolineando che per gli avvocati, differentemente da altre professioni liberali, si pongono seri problemi per l'inviolabilità del diritto di difesa ove si considerino, ad esempio, le ipotesi in cui l'avvocato contemporaneamente sia anche cancelliere, ufficiale giudiziario, dipendente non militare degli uffici finanziari⁴⁰⁰.

6. Sulla base di quanto precede, rimane dunque ferma l'incompatibilità tra libera professione e impiego pubblico a tempo pieno, nonché tra libera professione e impiego privato per le professioni giuridiche.

8.2 Necessità e proporzionalità delle diverse forme di incompatibilità

a) il divieto della coesistenza tra libera professione e attività alle dipendenze

7. Relativamente al primo dei due divieti illustrati, si osserva che l'incompatibilità di norma (ad eccezione degli avvocati) non sussiste rispetto all'impiego privato e, per quanto concerne quello pubblico, ove esista, viene di solito stabilita e regolata dalla disciplina relativa al rapporto di impiego pubblico. Ciò appare indicare che il divieto sia riconducibile essenzialmente all'esigenza, propria del datore di lavoro, di impedire o limitare comportamenti, tenuti dal dipendente, che siano in contrasto con gli obblighi derivanti dall'inserimento dello stesso nella struttura e nell'organizzazione dell'ente o che creino situazioni di conflitto con gli interessi dell'ente stesso,

³⁹⁸ Cfr. art. 6, comma 2, ultima parte, legge n. 140/1997.

³⁹⁹ Cfr. Proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 25 febbraio 1997, recante "Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato" (Atto Camera n. 3274), che, all'art. 1, prevede "le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56bis e 57 della legge 23 dicembre 1996 n. 622 non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 158 (...)".

⁴⁰⁰ In particolare "si verrà a creare uno strano rapporto di interazione pubblico-privato, per cui il prestigio del difensore non sarà più basato sulla sua professionalità, ma sul suo potere nell'ambito dell'amministrazione, con creazione di una clientela al di fuori di una corretta concorrenza professionale ed una commistione di interessi privati in attività pubbliche (...). Il cittadino non potrà non rivolgersi all'avvocato che lavora negli uffici pubblici, peraltro potenziali controparti, e si troverà ad essere assistito da un difensore condizionato oggettivamente dalla sua posizione di pubblico dipendente divaricato da due concorrenziali interessi".

arrecando a quest'ultimo un pregiudizio, nonché alla necessità di assicurarsi la piena dedizione del dipendente all'attività istituzionale.

Pertanto, appare evidente che il divieto, in tale ipotesi, non rappresenta uno strumento di regolamentazione dell'esercizio della professione, ma piuttosto una misura eventualmente adottata dalle pubbliche amministrazioni al fine di garantire un'efficiente e corretto svolgimento dell'attività istituzionale⁴⁰¹.

8. Diversamente appare potersi argomentare nell'ipotesi, quale quella degli avvocati, in cui il divieto "di cumulo" è previsto dalla relativa legge professionale.

L'incompatibilità per gli avvocati è stabilita dalla legge forense *a priori* e per la generalità delle situazioni.

9. Si sostiene che tale divieto sarebbe motivato dall'esigenza di garantire l'efficienza, il prestigio e l'autonomia della classe forense, impedendo al libero professionista lo svolgimento di attività alle dipendenze che per loro natura verrebbero ad incidere negativamente su detti principi⁴⁰².

10. Al riguardo, deve rilevarsi che l'esistenza di un impiego parallelamente all'esercizio di attività libero professionale, di per sé, non appare pregiudicare l'efficienza di quest'ultima, come dimostra del resto il fatto che tale divieto non è previsto per la generalità delle professioni. E' ragionevole ipotizzare infatti che i professionisti forensi, non diversamente da tutti gli altri professionisti, siano autonomamente in grado di determinare efficientemente il proprio volume di attività.

A ciò si aggiunga che qualora il professionista dovesse trovarsi in situazioni potenzialmente idonee a determinare conflitti di interessi, il pericolo di una compressione dell'autonomia della professione - e dunque di una violazione del diritto di difesa - rappresenterebbe un giusto motivo di rifiuto dell'incarico, come d'altra parte viene previsto dalle stesse norme deontologiche. Tutt'al più, solo per le specifiche ipotesi (cancelliere, ufficiale giudiziario, ecc.) nelle quali secondo la categoria appare potersi determinare un'effettiva commistione di interessi privati in attività pubbliche, potrebbero essere stabiliti specifici divieti di cumulo.

Pertanto, la previsione di un divieto generalizzato appare senz'altro sproporzionata.

⁴⁰¹ Quanto ai notai, va detto da subito che il divieto contenuto nella legge notarile appare diretto ad evitare il cumulo di funzioni pubbliche in capo ad un soggetto che già svolge funzioni delegategli dallo Stato.

⁴⁰² Cfr. Cass. 29 marzo 1989 n. 1530.

11. Nello stesso senso depongono le recenti modifiche legislative, le quali, nel prevedere per tutti i professionisti dipendenti pubblici *part time* - compresi gli avvocati - la possibilità di svolgere anche attività libero-professionale, con il solo limite che gli incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche, implicitamente confermano che l'efficienza e l'autonomia del professionista nell'esecuzione dell'attività libero professionale non è di per sé pregiudicata dall'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

12. Per altro verso, si sostiene che l'incompatibilità si giustificerebbe in quanto diretta ad assicurare la piena dedizione del professionista al lavoro che ha liberamente scelto, senza le inevitabili distrazioni di tempo, di energia e di capacità lavorativa, che il parallelo esercizio di una libera attività professionale certamente comporterebbe⁴⁰³. Al riguardo, è appena il caso di notare che l'efficienza e l'autonomia nello svolgimento dell'attività alle dipendenze, come accade per tutte le altre professioni, potrebbero essere salvaguardate da specifiche forme di incompatibilità introdotte dal datore di lavoro nei casi in cui tali esigenze effettivamente ricorrano.

13. In conclusione, la regola dell'incompatibilità assoluta, se, da un lato, non appare uno strumento proporzionato a salvaguardare l'autonomia della professione, dall'altro sicuramente limita la libertà di scelta del professionista circa le soluzioni lavorative ritenute più idonee ed in particolare l'accesso all'albo, restringendo in tal modo la concorrenza tra soggetti qualificati nell'offerta dei servizi rientranti nell'oggetto della professione. .

b) il divieto di esercizio di attività tipiche della professione in qualità di dipendente

14. Con riferimento alla seconda forma di incompatibilità considerata, riguardante i soli abilitati dipendenti di enti e imprese private, la categoria forense ha precisato che la regola vale come divieto, per il professionista che sia dipendente, di prestare il patrocinio persino a favore del proprio datore di lavoro, sottolineando, al riguardo, che per l'avvocato è essenziale mantenere una posizione di autonomia nei confronti del cliente, e che tale posizione risulta incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato⁴⁰⁴.

⁴⁰³ Cfr. Consiglio nazionale forense, delibera del 29 marzo 1979, in *Rass. Forense*, 1983, 5.

⁴⁰⁴ Cfr. l'audizione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura del 12 luglio 1996; S. Carbone e F. Munari, *L'indagine conoscitiva dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli Ordini e Collegi professionali ed il suo possibile impatto sull'avvocatura*, in *Concorrenza e Mercato*, 1995, 434, poi, precisano "Tale indipendenza non può, per definizione coesistere con rapporti di lavoro subordinato, che da un lato, (...) priverebbero l'avvocato della libertà di assumere determinate posizioni in giudizio e, a fortiori, della libertà di

15. Con riguardo, poi, alla deroga prevista a favore dei soli avvocati di enti pubblici, questa, secondo il Consiglio Nazionale Forense, sarebbe giustificata in quanto l'attività degli impiegati pubblici beneficerebbe di alcune condizioni di autonomia e cioè: della formale ed apposita istituzione, presso l'ente pubblico, di un ufficio legale avente carattere di *separatezza e autonomia* rispetto agli altri uffici e ai settori amministrativi, e della *esclusività*, per tale ufficio e per coloro che vi sono addetti, dell'espletamento di attività di difesa, rappresentanza e assistenza dell'ente⁴⁰⁵.

16. Relativamente all'impedimento all'esercizio del patrocinio forense alle dipendenze di enti o imprese private, si tratta pertanto di verificare quali effetti l'esistenza di tale vincolo di subordinazione comporta sull'autonomia del professionista dipendente nell'esercizio dell'attività di rappresentanza e difesa giudiziale del datore di lavoro.

17. Va innanzitutto messa in rilievo la circostanza che la limitazione in esame non riguarda la forma di lavoro dipendente pubblico, per il quale, anzi, è prevista espressamente una deroga. Tale circostanza indica che la subordinazione non influisce, negandola, sull'autonomia dell'avvocato nell'espletamento della attività di difesa, rappresentanza e assistenza dell'ente dal quale dipende.

L'autonomia, intesa come discrezionalità tecnica del professionista, sebbene si espliciti pienamente nelle ipotesi in cui la prestazione sia svolta nella forma di lavoro autonomo, appare, senz'altro, poter sussistere anche nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Infatti, il potere direttivo del

rappresentare o meno una parte relativamente ad una data controversia (...); dall'altro lato, finirebbero inevitabilmente coll'identificare l'avvocato con la parte, mettendo quindi in discussione quella necessaria differenziazione tra verità reale e verità processuale che è alla base di tutti gli ordinamenti giuridici evoluti".

⁴⁰⁵ Cfr. Consiglio Nazionale Forense, delibera del 28 febbraio 1993, secondo la quale *"la ricorrenza di entrambi i suddetti elementi vale infatti, se non ad escludere, certamente ad attenuare il rapporto di dipendenza dall'ente, conferendo alla posizione del professionista interessato quelle caratteristiche di autonomia, di indipendenza che sole giustificano la deroga al principio generale della incompatibilità della libera professione forense con il rapporto di lavoro subordinato"*. Cfr., inoltre, nello stesso senso, le delibere del Consiglio del 10 gennaio 1989 e del 26 gennaio 1985. E' appena il caso di ricordare - giacché il tema esula propriamente dall'oggetto della trattazione - che tale deroga ha dato luogo ad un imponente contenzioso, riguardante essenzialmente la presunta incostituzionalità della stessa, per violazione del principio di uguaglianza, rispetto agli avvocati dipendenti di enti privati: al riguardo, è stato tuttavia ritenuto che la previsione di tale eccezione non sarebbe incostituzionale in quanto la diversità di trattamento *"trova giustificazione nella natura pubblica o privata delle strutture in cui essi si inseriscono come dipendenti e nelle peculiarità delle rispettive esigenze"* (Cass. SS.UU. n. 7939/1990, cit.); cfr. inoltre Cass. 12 gennaio 1987 n. 115, secondo la quale, in particolare, *"L'inserimento di un dipendente in una struttura pubblica comporta che lo stesso debba necessariamente collaborare per le finalità di ordine generale perseguite dall'ente di appartenenza, e si spiega così la ragione per la quale agli avvocati e procuratori pubblici dipendenti sia stata riconosciuta la legittimazione ad esercitare l'attività professionale, ma in favore dell'ente di appartenenza soltanto, sicché l'iscrizione negli elenchi speciali consente e limita al tempo stesso l'esercizio della professione, contenendolo nell'ambito del perseguimento degli interessi pubblicistici propri dell'istituzione nella quale il professionista è organicamente inquadrato"*.

datore di lavoro, correlativo alla subordinazione del professionista-lavoratore, riguarderebbe prevalentemente le modalità organizzative dell'attività piuttosto che quelle tecniche o, comunque, in relazione a queste ultime, subirebbe un affievolimento, considerata la qualificazione dell'attività come professione intellettuale^{406,407}.

18. Nè è sufficiente argomentare al riguardo che l'avvocato addetto all'ufficio legale di un ente pubblico sia esposto a condizionamenti ed interferenze minori rispetto a quelli che incombono sul dipendente di enti privati al quale vengono attribuite analoghe funzioni, in ragione della natura degli interessi perseguiti dall'ente e della posizione di autonomia garantita all'ufficio legale rispetto alla struttura. Da un lato infatti l'esigenza di non far coincidere l'avvocato con la parte, ai fini di assicurare la sua libertà di preparare nella più totale indipendenza la difesa degli interessi dell'assistito, non è garantita in misura maggiore dalla natura pubblica degli interessi perseguiti dal datore di lavoro, dall'altro non sembra potersi escludere anche per gli enti e le imprese private la creazione di un ufficio legale avente carattere di separatezza e autonomia rispetto agli altri uffici e ai settori amministrativi, e la esclusività, per tale ufficio e per coloro che vi sono addetti, dell'espletamento di attività di difesa, rappresentanza e assistenza dell'ente.

Al riguardo, è stato rilevato che mentre in origine il legale interno di enti o imprese private era inserito nella direzione amministrativa e del personale dell'ente, attualmente per un numero crescente di imprese l'ufficio legale risulta separato e indipendente e la funzione legale, pertanto, tende a rendersi autonoma⁴⁰⁸.

⁴⁰⁶ Cfr. Giacobbe, *Professioni intellettuali*, in Enc. Diritto, XXXVI, Milano, 1987, 1088; Santoro Passarelli, *Professioni intellettuali*, in Noviss. Digesto Italiano, XIV, Torino, 1967, 23, secondo il quale "La discrezionalità dell'attività professionale non ripugna, almeno in linea generale, al vincolo della subordinazione, la quale va intesa in senso funzionale, come necessaria conseguenza dell'inserimento del prestatore nell'organizzazione imprenditoriale. Naturalmente, in tali ipotesi, il rapporto sarà regolato dalle disposizioni relative al lavoro subordinato". Cfr. anche Maviglia, *Professioni e preparazioni alle professioni*, Milano, 1992, 144 e ivi ampi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza. In particolare, secondo Cass. 30 agosto 1991 n. 9234, "l'esercizio dell'attività di avvocato e procuratore legale è riconducibile, in astratto, tanto ad un rapporto di lavoro autonomo che ad un rapporto di lavoro subordinato (ancorché caratterizzato, dato il contenuto squisitamente intellettuale dell'attività, da una subordinazione affievolita), non essendo di ostacolo alla sua inquadrabilità nel secondo tipo di rapporto la disciplina in tema di incompatibilità (...) dettata dall'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore)". Cfr. anche Maviglia, *Professioni e preparazioni alle professioni*, Milano, 1992, 144 e ivi ampi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza.

⁴⁰⁷ Cfr. in tal senso anche l'art. 6 della legge francese n. 90/1259 del 31 dicembre 1990, di riforma di alcune professioni legali che, relativamente all'avvocato ha stabilito che lo stesso, nell'esercizio dei compiti affidatigli, "beneficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail".

⁴⁰⁸ Cfr. l'audizione dell'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa (AIGI) del 27 settembre 1996.

19. Sulla base di quanto precede risulta dunque che la regola non sia giustificata. Dall'altro canto, la stessa appare invece consentire che ai liberi professionisti venga riservata, almeno per quanto concerne il servizio di patrocinio, quella fascia di clienti costituita da enti e imprese private e, in tal senso, restringe la concorrenza tra gli operatori dotati dei requisiti di formazione e qualificazione necessari per l'offerta del patrocinio stesso.

20. La riserva produrrebbe i più rilevanti effetti, peraltro, soprattutto nel caso di enti e imprese di maggiori dimensioni in quanto proprio tali clienti appaiono con maggiore probabilità poter valutare conveniente l'internalizzazione del servizio in questione, conseguendo per tale via un risparmio di costi.

In generale, poi, è emerso che, per le imprese, l'impossibilità di internalizzare il servizio di patrocinio assume un carattere di particolare stringenza specialmente nelle ipotesi in cui esso implica una trattazione standardizzata di controversie frequentemente ricorrenti, come quelle relative ad esempio al recupero dei crediti. In sintesi, il vincolo in esame appare in non pochi casi impedire un adattamento pienamente soddisfacente dell'offerta alle caratteristiche della domanda.

CAPITOLO NONO: LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

9.1 L'abrogazione del divieto imposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815.

1. La fattispecie società di professionisti si riferisce, in senso stretto, alle società aventi per oggetto l'esercizio in comune di una professione intellettuale.

Fino al recente intervento della legge n. 266 del 7 agosto 1997, il principale ostacolo, dal punto di vista giuridico, all'esercizio in forma societaria dell'attività professionale intellettuale era rappresentato, dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la quale consentiva quale unica forma di esercizio in comune dell'attività delle professioni protette il c.d. studio associato. Più precisamente, la legge disponeva che le persone le quali, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, si associano per l'esercizio delle professioni cui sono abilitate, dovessero usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario" con l'indicazione del nome e del titolo professionale di ciascun associato (art. 1).

La legge sanciva poi il divieto di costituire, esercitare o dirigere società aventi lo scopo di dare ai propri consociati o a terzi prestazioni in materia riguardante le professioni intellettuali protette (art. 2).

2. L'articolo 24 della legge n. 266 del 7 agosto 1997 ha abrogato l'articolo 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, ed ha delegato al Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, la fissazione, con proprio decreto, entro centoventi giorni, dei requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815. Pertanto, il legislatore, anziché emanare una legge di riforma organica della materia, ha preferito abrogare il divieto posto dalla legge del 1939, lasciando ad un atto di normazione secondaria - che andrà raccordato alla disciplina codicistica in materia societaria ed in particolare al principio di tipicità delle società ivi contenuto - il compito di predisporre soluzioni che consentano ai professionisti di esercitare in comune la professione nel rispetto delle peculiarità della propria attività e fornendo loro un ampio ventaglio di possibilità tra cui scegliere la modalità che essi ritengono più congeniale.

L'intervenuta abrogazione rappresenta non solo la risposta alle istanze provenienti dai professionisti, i quali da molto tempo auspicavano una riforma in questa direzione, ma anche il recepimento normativo degli orientamenti indicati dalla più recente giurisprudenza.

Tuttavia, seppure la rimozione di questo ostacolo, che vigeva ingiustificatamente da oltre cinquant'anni, merita di essere salutata con favore, occorre altresì sottolineare che si tratta soltanto di un primo, seppure importante passo, verso la definizione di una disciplina i cui contenuti, che verranno definiti - come visto - con un successivo decreto ministeriale, sono destinati ad incidere in maniera significativa sull'evoluzione delle forme di esercizio della professione.

E' verosimile, quindi, che l'individuazione delle modalità attraverso le quali sarà consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma organizzata, sarà preceduta da un acceso dibattito attraverso il quale si confronteranno le motivazioni che hanno per molti anni sostenuto il divieto suddetto, con le istanze che inducono a preferire una radicale innovazione.

Al fine di comprendere le diverse posizioni e di cogliere appieno le occasioni offerte da tale riforma, appare opportuno delineare il quadro legislativo e giurisprudenziale sul quale è intervenuta la legge n. 266 del 1997.

9.2 La ratio del divieto posto dalla legge del 1939

3. La *ratio* del divieto trovava le proprie origini nella natura giuridica del rapporto di lavoro fra committente e professionista intellettuale, nel quale, secondo quanto emerge dal Codice Civile, assume particolare rilievo l'esecuzione personale dell'incarico (salvo il ricorso ammesso dall'art. 2232 c.c. all'opera di sostituti ed ausiliari, ma sempre sotto la direzione e responsabilità del professionista incaricato)⁴⁰⁹.

L'esercizio in forma societaria avrebbe violato tale principio in quanto la professione sarebbe stata esercitata "in comune" fra più professionisti e, quindi, "impersonalmente". Alla base di tale convinzione vi era il presupposto che nel caso di assunzione di incarico da parte di una società, sia pure formata da professionisti iscritti all'albo, la prestazione eseguita sarebbe giuridicamente riferibile solo alla società, mentre la persona o le persone che in concreto l'hanno eseguita si sottrarrebbero ad ogni individuale responsabilità.

La legge voleva quindi impedire sia lo svolgimento in concreto di tali professioni da parte di soggetti non legittimati, sia l'elusione dell'art. 2231 c.c., secondo cui è nullo per difetto di iscrizione all'albo il contratto d'opera

⁴⁰⁹ C'è anche chi ha visto un ostacolo nell'art. 2233 comma 2, c.c., il quale stabilisce che il compenso del professionista debba essere adeguato al decoro della professione oltre che all'importanza dell'opera: se un cliente si rivolge ad una società di professionisti, non potendo il compenso essere determinato ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. in quanto non si potrebbe pretendere un compenso che risulti adeguato al decoro professionale di ciascun socio, ogni socio percepirebbe una frazione dell'unitario compenso ricevuto dalla società, e, quindi una remunerazione determinata in modo diverso da quanto previsto per il professionista intellettuale. Così Musolino, *Esercizio delle professioni intellettuali*, Padova, 1994.

intellettuale concluso dal professionista di fatto. In particolare il legislatore si preoccupava che una denominazione diversa dalla qualificazione professionale risultante dai titoli degli associati potesse indurre in equivoco i terzi, coprendo una attività non svolta dai soggetti abilitati e, quindi, sfornita delle necessarie garanzie tecniche e morali⁴¹⁰.

4. Pertanto, le forme di collaborazione che potevano essere giuridicamente realizzate tra professionisti comprendevano quella regolata dalla legge del 1939, l'associazione, o ipotesi estranee alla fattispecie società tra professionisti, quali la società di mezzi.

5. Occorre tuttavia aggiungere che già prima dell'intervento risolutivo della legge n. 266 del 1997, il legislatore era via via intervenuto in alcuni settori introducendo alcune eccezioni al generale divieto di costituzione delle società di professionisti, quali la disciplina introdotta per le società di revisione, per le società di intermediazione mobiliare e per i centri di assistenza fiscale, che verranno considerate in seguito (sezione 9.4).

6. Come abbiamo già accennato, la legge 266/1997 si è limitata ad abrogare il divieto posto dalla legge del 1939, delegando la definizione dei requisiti ad un successivo decreto ministeriale, senza tuttavia stabilire i criteri a cui quest'ultimo dovrà attenersi nel delineare le forme in cui sarà possibile esercitare in comune la professione. Pertanto, al momento, l'unico istituto giuridico che rappresenta un parametro di riferimento in materia è

⁴¹⁰ La giurisprudenza, che per lungo tempo aveva visto nel divieto della legge del 1939 un ostacolo insuperabile, negli ultimi anni ha manifestato degli orientamenti radicalmente diversi, che hanno certamente contribuito ad aprire la strada all'attuale riforma.

Un primo passo è stato fatto dalla Corte di Cassazione (Sentenza del 31 luglio 1987 n. 6636) che ha dato rilevanza all'esteriorizzazione del vincolo associativo, stabilendo che "allorché più professionisti si associano per l'esercizio della professione, nell'ambito di tale rapporto ciascuno dei professionisti nell'espletamento dell'incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisce oltre che per sé anche per gli altri secondo il principio della rappresentanza reciproca, salvo esplicite limitazioni o previsioni in contrario. Pertanto, per gli affari assunti congiuntamente, così come il cliente che ha ricevuto la prestazione dai professionisti congiuntamente può corrispondere il compenso ad uno solo di essi con effetti liberatori nei confronti degli altri, ciascuno dei professionisti è legittimato a chiedere l'intero compenso per l'opera prestata."

Successivamente, la giurisprudenza ha manifestato chiaramente di ritenere compatibile l'esercizio della professione intellettuale con la struttura societaria. Al riguardo molto significativa è una sentenza (App. Milano 27 maggio 1988) nella quale si afferma che "l'associazione tra professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939, non è incompatibile con lo schema societario delineato dall'art. 2247 c.c. la cui disciplina pertanto è applicabile in via analogica anche con riferimento alla liquidazione del socio uscente".

Ad analoga conclusione è pervenuta la Corte di Cassazione (Sentenza del 16 aprile 1991 n. 4032), secondo la quale non esiste alcun principio "inderogabile o imperativo" che faccia divieto di utilizzare la disciplina legale di enti soggettivizzati, quali le società, per i rapporti interni tra i partecipanti all'associazione. Infine, ad una piena identificazione dell'associazione professionale con la società semplice, la giurisprudenza era pervenuta nella sentenza della Corte di appello di Milano del 19 aprile 1996, nella quale ha qualificato come società semplice, soggetta alle relative norme, un'associazione professionale fra professionisti protetti, nel caso di specie i notai.

l'associazione professionale di cui all'art. 1 della legge del 1939, nonché le discipline adottate in regimi speciali.

9.3 L'associazione professionale

7. Premesso che la legge disciplina solo formalmente e in negativo l'associazione professionale, nulla stabilendo in merito alle modalità di svolgimento dell'attività, ad una definizione della sua natura giuridica è giunta la giurisprudenza in via interpretativa e non senza contraddizioni.

8. La Corte di Cassazione ha ritenuto validi in base all'art. 1 della legge del 1939 gli accordi conclusi da professionisti legittimati e soltanto da essi per l'esercizio congiunto di professioni tutelate. Tale associazione non dà luogo ad un centro di imputazione giuridico autonomo e distinto dai professionisti, ma ognuno di essi rimane l'unico titolare e l'esclusivo responsabile dei rapporti in essere con i clienti, oltre che il solo creditore del compenso, stabilisce l'impostazione e la linea dello svolgimento dell'opera, dirige ed indirizza il lavoro degli associati, i quali assumono la veste di sostituti o di ausiliari ai sensi dell'art. 2232 c.c., ossia di collaboratori tecnici⁴¹¹.

Nell'associazione professionale, il contenuto del rapporto obbligatorio è quindi rappresentato dalla prestazione di collaborazione tecnica nell'attività professionale svolta dagli altri colleghi, contro la ripartizione delle spese complessive e del totale degli onorari percepiti da ogni singolo associato. Il professionista che si associa assume pertanto il ruolo di associante, quando direttamente dal cliente gli è stato affidato un incarico, che egli svolge avvalendosi di collaboratori tecnici, il cui lavoro dirige e indirizza, e di associato quando funge da collaboratore tecnico di un proprio collega incaricato.

9. Per quanto concerne la qualificazione del contratto in esame, la Corte ha individuato la fattispecie prevista e ammessa dall'art. 1 della legge n. 1815/1939 come un contratto di associazione, ma un contratto di associazione *sui generis*, autonomo e diverso da quello regolato dall'art. 2549 c.c..

Nel primo caso, infatti, l'associato partecipa, sia pure nella veste di sostituto o di ausiliario, all'esercizio dell'attività professionale dell'associante e, di riflesso alle spese e ai compensi, nel secondo caso invece la partecipazione dell'associato riguarda soltanto il risultato economico dell'impresa, o dell'affare, dell'associante e, allorché il suo apporto consista in una prestazione di lavoro, l'esercizio dell'impresa, o dell'affare si concentra esclusivamente nella persona dell'associante.

⁴¹¹ Cfr. Cass. 12 marzo 1987 n. 2555.

In sostanza, quindi, nel contratto di associazione secondo il modello codicistico, manca la partecipazione da parte dell'associato all'attività professionale, che invece caratterizza il rapporto associativo tra professionisti.

10. Si può quindi concludere che il contratto interprofessionale associativo è atipico, dà luogo ad un vincolo meramente *inter partes* e non esiste una soggettività giuridica del gruppo in quanto tale⁴¹².

Pertanto, nell'associazione la professione protetta viene esercitata non in comune, ma congiuntamente; l'intervento del professionista è coordinato ma separato da quello del collega; e, infine, gli effetti delle prestazioni intellettuali dispensate dagli associati non sono imputati unitariamente e giuridicamente all'associazione.

9.4 Le società esistenti

a) Le società di mezzi

11. Si tratta di una società che ha come oggetto la mera realizzazione e gestione dei mezzi strumentali (immobili, arredamenti, biblioteca, macchinari, servizi ausiliari) per l'esercizio di una attività professionale protetta se tale realizzazione e gestione rimane distinta e separata nettamente, anche per l'aspetto contabile, dall'attività professionale.

In questo caso, tra la società e il professionista, interviene un contratto in base al quale la società si obbliga a mettere a disposizione del professionista i beni strumentali e i servizi accessori che consentono o facilitano (ma non certamente esauriscono) l'attività professionale che deve essere svolta personalmente anche se con la collaborazione di sostituti e ausiliari, i quali rimangono sotto la direzione e responsabilità del professionista incaricato. Il professionista da parte sua corrisponde alla società il pagamento di un corrispettivo stabilito in misura fissa ovvero in proporzione dei suoi proventi professionali⁴¹³.

La società di mezzi può essere costituita da più professionisti per l'esercizio in comune dei soli strumenti necessari alla loro attività o può essere formata da soggetti che professionisti non sono. Si tratta in quest'ultimo caso delle società fra capitalisti per l'esecuzione di prestazioni intellettuali altrui: qui i professionisti non sono soci, ma dipendenti della società e l'attività esercitata in comune dai soci è una attività di interposizione fra quanti offrono il proprio lavoro intellettuale e quanti domandano servizi intellettuali.

b) Le società di engineering

⁴¹² Cfr G. Capozzi, *Le associazioni tra notai*, in Vita Not., 1985.

⁴¹³ Cfr. Cass. 13 maggio 1992, n. 5656.

12. Le società di *engineering* sono società di capitali (e, talvolta società cooperative) che hanno come scopo la progettazione ed eventualmente la costruzione e la manutenzione di opere ed impianti industriali o commerciali.

Questa società ha come obiettivo di riunire in un'unica struttura societaria tutti i professionisti ed i tecnici (ingegneri, architetti, geologi, urbanisti, esperti ambientali, ecc...) necessari per la realizzazione di opere e impianti industriali e commerciali, dalla fase di fornitura di prestazioni di progettazione sino al livello esecutivo, curando eventualmente anche la manutenzione. In particolare per quanto riguarda l'attività di ingegneria industriale, che è più ampia⁴¹⁴, preparatoria ed interdisciplinare rispetto alla tradizionale attività di progettazione di ingegneria civile, il ricorso al modello societario consente al cliente di evitare l'instaurazione di una pluralità di rapporti con i singoli professionisti e tecnici permettendo di realizzare notevoli risparmi in termini di costi e di tempi.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza che ha ritenuto ammissibili le società di *engineering*, queste ultime rispetto alle società professionali in senso stretto, forniscono un servizio più ampio. In particolare, mentre nelle società professionali in senso stretto l'organizzazione è strumentale rispetto all'attività intellettuale, nelle società di *engineering* è l'attività intellettuale ad apparire strumentale rispetto all'organizzazione. In altri termini, tali società sono state ritenute estranee al divieto di cui alla legge del 1939 in quanto svolgenti una attività ausiliaria e rientranti nel genere delle imprese di servizi⁴¹⁵.

c) La società fra professionisti intellettuali non protetti

13. La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile l'esercizio in forma societaria delle attività professionali non protette⁴¹⁶. Per le professioni non

⁴¹⁴ Le società di progettazione industriale hanno per oggetto lo studiare, progettare, costruire e vendere impianti e parti di impianti e attrezzature per le industrie chimica, petrolifera, petrolchimica, termica e nucleare, includendo: studio del progetto di base, realizzazione degli schemi di lavorazione, preparazione dei disegni dei vari impianti e apparecchiature, forniture, acquisto degli stessi presso i vari fornitori, assistenza alla costruzione di detti impianti e apparecchiature nelle varie officine cui essi sono stati commissionati, montaggio e/o supervisione allo stesso, messa in marcia e collaudo degli impianti, il tutto per conto proprio o di terzi.

⁴¹⁵ Cfr. Cass. 30 gennaio 1985 n. 566; cfr. altresì Cons. Stato, 3 aprile 1990, n.314, in *Società*, 1990, 1046 secondo il quale "le società di ingegneria o di architettura non sono riconducibili ad associazioni anonime di professionisti, ma al più ampio genere delle società di servizi, in quanto forniscono un *opus*, in rapporto al quale le prestazioni intellettuali costituiscono soltanto una delle componenti della complessa attività societaria e del risultato che viene promesso e reso al committente; pertanto, le società predette, in quanto tali, non incorrono nel divieto di costituzione di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 1815/1939".

⁴¹⁶ Il principio è stato chiarito dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 22 gennaio 1979 n. 17, la quale ha stabilito che "la vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza si riferisce al solo esercizio delle cosiddette professioni protette, ossia delle professioni intellettuali per cui la legge, a norma dell'art. 2229

protette, quali l'agente di pubblicità, l'esperto di ricerche di mercato, l'esperto di programmi di computer ecc..., principi come quelli dell'esecuzione personale dell'incarico o della retribuzione adeguata al decoro della professione non sono inderogabili. Infatti gli esercenti professioni intellettuali non protette non debbono necessariamente regolare il loro rapporto con il cliente secondo lo schema del contratto d'opera intellettuale, ma possono ritenersi liberi di adottare altri schemi contrattuali e in particolare, le forme giuridiche del contratto di appalto (art 1655 c.c.).

La prestazione d'opera dei soci è giuridicamente un conferimento di servizi in società e si tratterà pertanto di una società che esercita una impresa di servizi ai sensi dell'art. 2195 n.1 c.c.

9.5 Regimi speciali

14. Da una ricognizione delle leggi vigenti in materia di attività professionali, si rileva che il legislatore nazionale, in talune peculiari circostanze di fatto e con riferimento a settori specifici già di per sé dettagliatamente regolamentati, era giunto ad ammettere (o talune volte a richiedere tassativamente) lo svolgimento di attività di natura squisitamente professionale in forma societaria.

Nell'ottica di una revisione della normativa esistente volta a riconoscere in via generale la figura societaria per lo svolgimento delle professioni intellettuali, pare opportuno dunque analizzare la legislazione già esistente su società di tipo "professionale".

a) le società di revisione

15. *Le Società di Revisione (SdR)* sono state disciplinate con D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 e successive modificazioni, in attuazione della delega contenuta nella legge 7 giugno 1974 n. 216, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. Il D.P.R. ha aperto la porta ad un generale riconoscimento delle società tra professionisti, in quanto l'oggetto delle SdR, astrattamente considerato, sarebbe sicuramente da qualificare come esercizio di una attività intellettuale protetta, prestata a favore delle società per azioni; e, tuttavia, esse sono legislativamente concepite come società. Il D.P.R. permette infatti di costituire società cui partecipano professionisti intellettuali limitatamente alla revisione contabile ed alla certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa. Tali attività sono state quindi sottratte al "privilegio" delle professioni intellettuali e sottoposte ad una diversa disciplina.

cc., richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi, sulla base di titoli d'abilitazione o autorizzazione e di altri requisiti legali, accertati di regola da ordini collegi o associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato."

E' importante notare che le attività suddette sono riservate in via esclusiva a tali società, non potendo essere svolte da singoli professionisti. Con ciò, sembra volersi ammettere la maggior capacità organizzativa e di garanzia per responsabilità professionale che la forma societaria offre rispetto al singolo operatore.

16. Le società di revisione possono essere costituite tra dottori commercialisti e ragionieri iscritti negli albi o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti oppure tra soggetti ad essi equiparati, ai sensi e con le prescrizioni dell'art. 8 n. 2, in quanto adottino la forma della società semplice o della società in nome collettivo o in accomandita semplice ed in quanto la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili sia costituita da professionisti appartenenti alle categorie sopra indicate. Se si intende utilizzare la forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata (con un capitale minimo di 500 milioni) i soci non possono essere professionisti, ma bensì istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, istituti di credito a medio e lungo termine. La presenza dei professionisti si colloca qui al livello della gestione. Gli amministratori devono essere sempre in maggioranza dottori commercialisti, ragionieri o soggetti ad essi equiparati. Ciò significa che le società di revisione possono essere costituite da professionisti o prevalentemente da professionisti insieme a soggetti estranei alla professione, se di persone; debbono essere costituite da altri soci, se di capitali. In questi casi i professionisti partecipano non *uti socii* ma semplicemente quali amministratori.

17. La disciplina legislativa si preoccupa di garantire l'indipendenza e la responsabilità professionale e patrimoniale di coloro che esercitano l'attività, estendendo l'ambito della responsabilità per i danni conseguenti da proprio inadempimento o da fatti illeciti derivanti dalle operazioni compiute, oltre che alla società, soggetto naturalmente responsabile, anche a chi ha sottoscritto la certificazione o ai dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile (art. 12).

Le altre garanzie di qualità dell'attività svolta sono costituite dalla previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità da parte della società o dei suoi soci, amministratori, sindaci o direttori generali, a tutela dell'indipendenza nell'operare della società, e dall'istituzione presso la Consob di un albo Speciale delle Società di Revisione, l'iscrizione al quale è condizione essenziale per lo svolgimento stesso dell'attività ed è funzionale all'esercizio da parte della stessa Consob della vigilanza sull'attività delle stesse società. La disciplina legislativa prescrive inoltre che i professionisti che sono soci illimitatamente responsabili diano la prova di essere in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idonei dalla Consob.

Altri aspetti che mirano ad assicurare il livello qualitativo dell'attività della SdR sono costituiti dagli obblighi di nominatività delle azioni, e di informazione alla Consob per i trasferimenti di azioni e le sostituzioni di organi di gestione⁴¹⁷.

b) le Società di Intermediazione Mobiliare

18. Le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) sono state introdotte con la legge 2 gennaio 1991, n. 1 (disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari). Compiti specifici di tali società - ad esse peraltro riservati in via esclusiva - riguardano l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di intermediazione di valori mobiliari e delle attività ad esse connesse.

Anche in questo caso, la volontà del legislatore di riservare tali attività - estremamente delicate per l'economia nazionale nel suo complesso, oltre che per il singolo consumatore - ad organismi di natura societaria, sembra confermare l'impostazione che individua nello strumento societario non solo una migliore capacità organizzativa, ma anche una garanzia di trasparenza gestionale, di maggior copertura delle responsabilità professionali e, soprattutto, di solidità patrimoniale.

Le principali garanzie di qualità dell'attività svolta sono costituite dall'istituzione di un apposito albo presso la Consob, che, in raccordo con la Banca d'Italia, provvede al controllo sull'attività delle singole SIM; dalla costituzione in forma di società di capitali con capitale minimo di 600 milioni di lire, suddiviso in azioni con voto non limitato; nella particolare qualificazione professionale dei soggetti facenti parte degli organi gestionali e di controllo⁴¹⁸, e dall'obbligo di comunicazione alla Consob delle eventuali modifiche degli organigrammi; dalla previsione di apposite norme gestionali delle SIM, da rispettare a pena di cancellazione dall'albo; dall'obbligo di avvalersi di soggetti particolarmente qualificati per l'esercizio delle attività di negoziazione dei titoli e di offerta dei servizi⁴¹⁹; dal divieto di affidamento dell'esecuzione dell'incarico a terzi, salva comunicazione al cliente;

⁴¹⁷ In caso di infrazione, sono previste la sospensione o la cancellazione dall'albo, oltre a sanzioni penali per amministratori e dipendenti.

⁴¹⁸ Possono essere nominati sindaci delle SIM (e delle società controllate e collegate ai sensi della legge 287/90) solo professionisti iscritti negli albi dei ragionieri, dei periti commerciali, dottori commercialisti, avvocati, nonché nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

⁴¹⁹ L'offerta dei servizi della SIM al di fuori della sede societaria può essere affidata esclusivamente a *promotori di servizi finanziari*, che possono operare per conto di una sola SIM, non possono operare porta a porta, devono essere iscritti in un apposito albo tenuto dalla Consob, sono sottoposti a vigilanza da parte di apposite commissioni regionali, e sono responsabili in solido con la SIM per gli eventuali danni arrecati a terzi. La negoziazione dei valori mobiliari può essere effettuata esclusivamente da agenti di cambio, o da dipendenti della società abilitati a seguito di apposito esame.

dall'obbligo di mantenere distinti i patrimoni, affidati in gestione dai clienti, rispetto al patrimonio sociale⁴²⁰.

c) I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale

19. *I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF)* sono stati istituiti con la legge del 30 dicembre 1991 n. 413. Compiti specifici dei CAAF concernono l'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi, rimanendo ferma la possibilità di svolgere tali attività anche da parte degli iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri, o da parte dei consulenti del lavoro e dei consulenti tributari.

Peculiarità di tali Centri è che possono essere costituiti da una o più associazioni sindacali di categoria dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL ovvero di imprenditori presenti nel CNEL o riconosciute di rilevanza nazionale, o da organizzazioni aderenti alle suddette associazioni.

I CAAF hanno natura privata, e sono costituiti nella forma delle società di capitali con capitale minimo di 100 milioni. Possono essere nominati sindaci solo professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri; alla direzione dei Centri è preposto un direttore tecnico responsabile, iscritto in uno dei suddetti albi, e con determinate esperienze professionali nel corso della carriera, che abbia la responsabilità (personale) dell'apposizione del visto di conformità, ossia della rispondenza delle dichiarazioni alla legge. Vengono inoltre previste congrue garanzie assicurative a carico dei Centri, così come dei liberi professionisti che svolgano le attività in questione, per permettere una tutela dei diritti di rivalsa da parte dell'utente in caso di responsabilità professionale.

9.6 La posizione degli ordini e le proposte di revisione normativa

20. Un orientamento di ordine generale sull'esercizio della professione in forma societaria è stato espresso nel corso dell'indagine conoscitiva dal Comitato Unitario delle Professioni⁴²¹ (CUP), il quale ha sottolineato che "i professionisti sono da sempre favorevoli a nuove forme organizzative, anche societarie e interprofessionali. Se correttamente impostate e rigorosamente rispettose delle specificità di ciascuna professione, esse appaiono infatti generalmente compatibili con i principi fondamentali delle professioni

⁴²⁰ E' interessante notare come, tra le disposizioni per la prima applicazione della legge in esame, vi è la previsione che la Consob possa negare l'iscrizione di SIM che possano comportare effetti restrittivi della concorrenza a causa del numero di agenti di cambio che vi partecipano; vengono altresì vietate le intese tra agenti di cambio che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire o di condizionare la costituzione di SIM o l'accesso al loro capitale da parte di altri soggetti.

⁴²¹ Si tratta di un'associazione volontaria tra la maggior parte dei Consigli nazionali delle professioni protette, istituita allo scopo di coordinare le azioni di comune interesse.

intellettuali". Tuttavia, "forme associative del tipo di società di capitali, ove fossero riconosciute legislativamente, oltre a ridurre spesso il professionista a dipendente, non libero di scegliere la prestazione migliore per il cliente, potrebbero offrire una copertura a soggetti non idonei alla professione, o espulsi o sospesi dagli albi o in posizione di incompatibilità verso la committenza"⁴²².

21. La posizione espressa dal CUP è stata poi ribadita dai rappresentanti di vari ordini nel corso della presente indagine⁴²³.

L'esigenza di sviluppare forme organizzative complesse è apparsa particolarmente sentita nell'ambito delle professioni tecniche, ossia di quelle professioni nelle quali, per l'adempimento dell'incarico, l'aspetto tecnico-organizzativo è prodromico ed essenziale rispetto all'elemento prestazionale umano, come anche l'esigenza di apporti di capitali.

Per quanto riguarda gli avvocati, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana ha sostenuto che "la forma organizzativa societaria corrisponde alle esigenze dei professionisti intellettuali. Proponiamo al riguardo la costituzione di società semplici tra avvocati iscritti agli albi con la previsione di norme ad hoc che impediscano, ad esempio, l'entrata in società di soggetti non qualificati".⁴²⁴

22. La questione dell'esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali è stata oggetto di molteplici proposte in sede legislativa che, tuttavia, non hanno mai trovato approvazione.⁴²⁵ Negli ultimi anni, peraltro, l'interesse per l'argomento ha condotto alla presentazione di un disegno di legge del 21 aprile 1994, integralmente riproposto nella XIII legislatura dal Senatore Palumbo in data 21 maggio 1996, contenente una disciplina organica della società fra professionisti⁴²⁶, nonché di un disegno di legge del 2 marzo 1995 e due proposte di legge del 18 aprile e 13 settembre 1994 riguardanti la disciplina delle società di ingegneria.

23. Il disegno di legge del 21 maggio del 1996 si fonda su una generica distinzione tra professioni umanistiche e professioni tecniche e prevede per le prime l'introduzione di una "società tra professionisti" (Stp) che comprende solo professionisti, con l'esclusione di soci esterni, e per le seconde la possibilità invece di organizzarsi nelle forme di S.r.l., S.a.s, S.a.p.a., e Soc.

⁴²² Cfr. Comitato Unitario delle Professioni, *Preambolo Comune*, 11 maggio 1995.

⁴²³ Così geometri e architetti, nonché commercialisti (audizione del 10 maggio 1995), consulenti del lavoro (audizione dell'8 giugno 1995), medici (audizione del 19 giugno 1995).

⁴²⁴ Cfr. audizione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana del 12 luglio 1996.

⁴²⁵ La prima proposta fu presentata al Senato l'11 maggio 1973 dal senatore Viviani.

⁴²⁶ Il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione Giustizia, ma non è ancora stato discusso.

Coop. , con la partecipazione in misura minoritaria di soci esterni e con gli opportuni adattamenti effettuati tramite richiami all'applicazione delle norme disciplinanti la Stp. Le principali caratteristiche della società tra professionisti delineata dal disegno di legge sono le seguenti: i soci devono essere iscritti nell'albo, elenco o registro che li abilitano al compimento delle prestazioni da eseguire e non possano essere soci della società di professionisti coloro che svolgono l'attività professionale come dipendenti pubblici o privati (il divieto non si applica ai docenti universitari e ai ricercatori); la struttura organizzativa della società è modellata sulla forma delle società di capitali, ma è prevista una notevole elasticità delle norme statutarie, al fine di adattare ciascuno statuto alle esigenze della singola professione; il contratto viene concluso tra società e cliente e ogni socio può svolgere la prestazione, in deroga alla disciplina di cui all'art. 2232c.c.; le tariffe si applicano anche alle società tra professionisti, tuttavia l'accordo con il cliente ha valore prevalente per la determinazione del compenso e se la prestazione è eseguita da più soci si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo diverso accordo con il cliente; la responsabilità civile derivante dall'attività svolta è a carico della società, in solido con i soci che hanno eseguito la prestazione, salvo diversa disciplina statutaria per i rapporti interni, ma la società deve stipulare un contratto di assicurazione per i danni per la responsabilità civile; infine la società non è soggetta a fallimento.

24. Le soluzioni previste nei diversi progetti di legge in tema di società di ingegneria presentano un elemento comune rappresentato dalla possibilità di creare delle società di capitali che, in quanto tali, permettano un'organizzazione interna in cui l'aspetto professionale rimane in secondo piano, rispetto alle necessità di natura tecnologica e organizzativa.

Elementi determinanti sono individuabili nell'apertura ad apporti di capitali esterni (seppure limitati in rapporto ai conferimenti dei soci professionisti); nella garanzia di controllo dell'organo gestionale da parte dei soci professionisti; nella possibilità di servirsi di personale dipendente nello svolgimento dell'attività professionale, pur rimanendo la responsabilità in capo al professionista incaricato; nell'assoggettabilità della società al fallimento; e infine nella possibilità di creare delle società interprofessionali.

9.7 Profili comparatistici

25. In Europa le modalità di esercizio in comune della professione variano molto da paese a paese e da professione a professione, ma quel che è certo è che più è rigida e pervasiva la regolamentazione della professione e più sono limitate le possibilità di tale esercizio. Nei principali paesi europei esistono da tempo sistemi che prevedono forme organizzative di tipo

societario: in Inghilterra esistono le *professional partnership*, che presentano analogie con la nostra società in nome collettivo e in Spagna esiste una figura generale di società civile che consente la costituzione di società professionali⁴²⁷, fino ad arrivare alla Germania e alla Francia, dove esistono le discipline più evolute sulla materia.

Il sistema tedesco

26. La possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali è stata introdotta recentemente in Germania, con una legge del 25 luglio 1994 entrata in vigore il 1° luglio 1995, "creazione delle società di partenariato". Il legislatore tedesco ha voluto fornire a coloro che svolgono una professione intellettuale un'alternativa alle forme societarie già esistenti della società di persone di diritto civile e della società di capitalisti, in considerazione del fatto che la prima, essendo priva della capacità giuridica, non sembra idonea alla creazione di strutture di grandi dimensioni e la seconda può non rappresentare la struttura ideale per talune professioni in cui è particolarmente importante il rapporto fiduciario tra il professionista e il cliente. Il partenariato invece è una struttura su base personale concepita ad hoc per le specifiche esigenze dei liberi professionisti.

Ne viene prevista l'applicazione sia alle attività professionali in senso stretto (medici, dentisti, veterinari, avvocati, commercialisti, consulenti tributari, architetti, ingegneri ecc..) che ad altre attività (giornalisti, fotografi, interpreti, insegnanti, ecc..). Il partenariato gode della piena capacità giuridica: può quindi essere titolare di diritti ed obblighi, possedere beni, stare in giudizio.

La citata legge prevede che la ragione sociale debba contenere almeno il nome di un socio, la menzione "partenariato", e l'indicazione delle professioni rappresentate. I soci, che possono essere solo persone fisiche che esercitano una professione liberale, provvedono allo svolgimento dell'attività secondo le regole proprie del settore.

⁴²⁷ Al riguardo l'art. 1678 del *codigo civil* prevede che l'esercizio di una professione o di un'arte rientri nella forma della *societad particular*. Secondo la dottrina spagnola può aversi *societad profesional* in senso proprio quando si persegue lo scopo dell'esercizio professionale in comune mediante l'apporto dell'attività professionale dei soci. L'ordinamento spagnolo nel campo delle professioni protette conosce una pluralità di esempi che possono essere ricondotti nell'ambito delle società professionali in senso stretto. Nel campo delle professioni liberali classiche è esemplificativo il caso dello *Estatudo General de la Abogacia Espanola* il cui art. 36 prevede la costituzione di "*despachos colectivos*" che si ritiene costituiscano una società professionale in senso stretto in quanto comprendono la collaborazione professionale dei soci e si distinguono chiaramente da forme di collaborazione meno strutturate. Lo stesso dicasi a proposito dell'*Estatudo General de los procuradores de los Tribunales*. Inoltre il codice deontologico medico prevede la possibilità dell'esercizio in comune mediante la costituzione di una "asociacion" alla quale si riconosce natura societaria. Infine una norma di carattere generale sulle società professionali è rinvenibile in diritto tributario. L'art. 52.1. B della legge *Renta de las personas Fisicas* del 1991 stabilisce infatti che sono sottoposte al regime di trasparenza fiscale le società che svolgono una attività professionale, nel caso in cui tutti i soci siano professionisti, persone fisiche, che direttamente o indirettamente sono vincolate allo svolgimento di questa attività.

Il partenariato è soggetto a registrazione in un apposito registro. Il contratto di partenariato regola i rapporti tra i soci, i criteri di ripartizione degli utili nonché le modalità di funzionamento, in particolare nei rapporti verso l'esterno. E' il partenariato che conclude i contratti con i clienti.

Per quanto concerne il regime di responsabilità si prevede che per gli incarichi conferiti alla società, oltre a quest'ultima siano responsabili in solido anche i professionisti illimitatamente. E' possibile tuttavia stabilire contrattualmente quale o quali dei soci saranno solidalmente responsabili per gli errori commessi nell'esercizio della professione, con esclusione di tutti gli altri soci, ma il socio designato dovrà essere colui che ha eseguito la prestazione o che ne ha assunto la direzione o il controllo. In ogni caso è prevista la stipulazione di una assicurazione per responsabilità professionale.

Il recesso, la morte e il fallimento pongono fine al rapporto sociale limitatamente al socio interessato e la partecipazione non è trasmissibile in via successoria, ma il contratto può prevedere diversamente. Inoltre, per la cessione della quota salvo diversa disposizione contrattuale, occorre l'accordo di tutti i soci. Infine, per tutto quanto non disciplinato dalla nuova legge si rinvia alle disposizioni del codice civile applicabili alle società di persone.

Il modello francese

27. La normativa più interessante è quella prevista in Francia, dove la legge n. 66/879 del 29 novembre 1966 ha introdotto la disciplina delle *société civile professionnelle*, ovvero di società civili, di persone il cui oggetto sociale è costituito dall'esercizio in comune della professione dei soci. Poiché tali società si adattavano a raggruppamenti di piccole dimensione e limitavano i mezzi finanziari nell'esercizio della professione, in quanto escludevano la possibilità di ammettere soci estranei alla professione che sottoscrivessero quote di capitale, con la legge n. 90/1258 del 31 dicembre del 1990 l'esercizio professionale collettivo è stato reso possibile anche in forma di società di capitali, ovvero le *sociétés d'exercice libéral*.

La legge del 1990 non ha abrogato quella del 1966, pertanto è sempre possibile la costituzione di una *société civile professionnelle*.

28. Sia le *sociétés d'exercice libéral* che *société civile professionnelle* hanno personalità giuridica e sono considerate esse stesse membri della professione; in questa veste pertanto esse sono sottoposte ai poteri degli ordini professionali durante tutto il corso della loro vita⁴²⁸.

⁴²⁸ Per un quadro completo della disciplina francese si veda P. Lodolini, *L'evoluzione del diritto francese in tema di società di professionisti: dalle sociétés civiles professionnelles alle sociétés d'exercice libéral*, in Riv. di Dir. Comm. n. 7-8, 1995, qui sintetizzato.

a) disciplina delle sociétés civile professionnelle

29. Per quanto concerne la composizione, una *société civile professionnelle* può costituirsi unicamente tra persone che abbiano i requisiti richiesti dalla legge e dai regolamenti per esercitare la professione che costituisce l'oggetto della società ed i nomi di tutti i soci, o di uno o più di essi seguiti dalle parole "*et autres*" con le qualificazioni e i titoli professionali, devono essere menzionati nella ragione sociale. Qualora uno dei soci non sia più in possesso dei requisiti per esercitare la professione è costretto a lasciare la società, la quale si scioglie di diritto nel caso in cui più nessuno dei soci abbia i requisiti richiesti.

In quanto membro della professione è la *société civile professionnelle* ad avere diritto a riscuotere gli onorari, mentre i soci sono titolari solo del diritto agli utili.

30. Per quanto riguarda le obbligazioni dei soci la legge francese ha previsto sostanzialmente tre disposizioni che impongono l'esercizio esclusivo, l'informazione reciproca e l'uguaglianza nella distribuzione dei voti.

Pertanto, ogni socio può far parte di una sola società e gli è precluso l'esercizio della professione svolta nell'ambito della società a titolo individuale, ma non l'esercizio della professione in forma dipendente o l'esercizio di una libera professione diversa da quella svolta nell'ambito della società.

I decreti applicativi della legge hanno poi articolato la disciplina dell'informazione interna tra soci, prevedendo l'obbligo a carico di ognuno di essi di informare gli altri circa l'attività svolta. Tale obbligo rappresenta il necessario presupposto del principio della responsabilità solidale ed è vantaggioso anche per la clientela che può avvalersi delle valutazioni anche degli altri professionisti.

Infine, salvo disposizioni contrarie contenute nei regolamenti o negli statuti, ciascun socio dispone di un solo voto, a prescindere dal numero di *parts sociales* detenute.

31. Per quanto concerne il capitale sociale la legge francese ha previsto due tipi di conferimenti, l'uno in denaro, che segue le regole di diritto comune, l'altro in beni. Tali conferimenti danno luogo all'attribuzione di *parts sociales*, cioè di quote di capitale liberamente cedibili alle condizioni stabilite dalla legge. Per quanto concerne i beni, la legge li distingue in beni materiali e immateriali e prevede che debbano essere integralmente conferiti all'atto della costituzione. Tra i beni immateriali figura anche "la clientela", il cui conferimento avviene sotto forma di presentazione, da parte del professionista al committente, della *société civile professionnelle* come proprio successore.

La legge ha previsto inoltre un altro tipo di conferimento, che tuttavia non è incluso nel capitale sociale, gli *apports en industrie*, che si riferiscono alla attività del socio (conoscenze tecniche, esperienze professionali reputazione). Tali conferimenti, a differenza dei precedenti, danno diritto solo all'attribuzione di *parts*, non cedibili, che comunque conferiscono la qualità di socio e consentono di partecipare alla ripartizione degli utili.

32. Al fine di risolvere la problematica relativa alla responsabilità personale del professionista nell'esercizio della sua attività, il legislatore francese ha previsto che il socio sia responsabile in solido con la società. In particolare, ogni professionista è responsabile con tutto il proprio patrimonio degli atti compiuti, a cui si aggiunge la responsabilità solidale della società, con la conseguenza che ogni socio sopporta i danni dell'attività degli altri.

Tuttavia deve essere tenuto presente che la legge impone altresì l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale a carico alternativamente della società o dei soci.

b) disciplina delle sociétés d'exercice libéral

33. Le *sociétés d'exercice libéral* sono vere e proprie società a responsabilità limitata, società per azioni, o società in accomandita per azioni, aventi ad oggetto l'esercizio in comune della professione, di cui possono essere soci, seppure in misura minoritaria e con alcune limitazioni, anche persone fisiche o giuridiche che non svolgano l'attività oggetto della società o che la esercitino all'esterno della società.

Al riguardo la legge prevede che la maggioranza del capitale sociale e dei voti debba essere detenuta da professionisti che esercitano la professione all'interno della società. La minoranza del capitale può essere detenuta da diverse categorie di soggetti, tra cui persone fisiche o giuridiche che esercitino esternamente la professione oggetto della società oppure una professione rientrante nello stesso gruppo⁴²⁹. La partecipazione di soci non professionisti, la cui unica funzione è quella di finanziare la società mediante l'apporto di capitali, è invece consentita solo nella misura massima di un quarto del capitale sociale.

Il limite di un quarto è tuttavia superabile, anche se non può mai oltrepassare la metà del capitale, per le società d'esercizio liberale in accomandita per azioni, in virtù della diversa struttura delle stesse.

In ogni caso il legislatore ha stabilito una gerarchia tra i soci che esercitano la professione e i soci finanziatori. I nomi dei primi infatti possono essere inseriti nella denominazione sociale; ad essi inoltre è demandato l'esercizio della professione che costituisce l'oggetto della società ed è

⁴²⁹ Si precisa tuttavia che il legislatore ha precluso la possibilità di avvalersi di capitali esterni per l'esercizio in forma societaria delle professioni giuridiche.

riservata la direzione, la responsabilità e il potere di decidere le questioni più delicate, in particolare quelle relative alle condizioni di esercizio della professione.

Per quanto infine concerne il regime di responsabilità, ciascuno dei soci professionisti risponde illimitatamente degli atti della professione da lui compiuti, con tutto il suo patrimonio, ma è chiamata a rispondere in solido anche la società. La responsabilità per gli atti altrui, come anche quella per i debiti derivanti dalla gestione della società, è invece limitata ai conferimenti effettuati.

9.8 Conclusioni

34. L'abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 ha aperto finalmente la strada ad una riforma che i professionisti auspicavano da tempo e verso la quale la stessa giurisprudenza si era recentemente orientata.

35. Come già da tempo sottolineava la dottrina⁴³⁰, l'organizzazione in forma societaria dell'attività comporta una serie di innegabili vantaggi sia per il consumatore che per il professionista. Dal lato dell'offerta, oltre alla indiscutibile riduzione dei costi, l'organizzazione di gruppo permette di migliorare i risultati economici conseguibili individualmente, in quanto consente di fornire alla clientela una più vasta gamma di servizi specializzati e di eseguire l'incarico con una prontezza superiore rispetto al professionista isolato. Inoltre, la società è in grado di fornire una più solida garanzia patrimoniale al consumatore quando è chiamata in solido a rispondere con il socio nel caso di errori nell'esercizio della professione.

36. Corrispondentemente, dal lato della domanda, risulta indiscutibile, tra gli altri, il vantaggio per il consumatore derivante dalla possibilità, rivolgendosi ad un unico committente, di avere a propria disposizione una gamma di servizi in diversi settori, circostanza che determina una riduzione dei costi di transazione necessari per l'acquisto di più servizi da diversi professionisti.

37. L'adozione di una disciplina organica, a partire dalle scelte che si possono effettuare in sede di emanazione del decreto ministeriale, rappresenta altresì l'occasione per adeguarsi all'evoluzione del mercato comunitario, consentendo ai professionisti di poter meglio fronteggiare la concorrenza internazionale indotta dalla progressiva eliminazione delle restrizioni alla

⁴³⁰ Cfr tra gli altri P. Rescigno, *Le società fra professionisti*, Milano, 1985; G. Schiano di Pepe *Le società di professionisti*, Milano, 1977.

libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi dei cittadini di uno stato membro nel territorio di un altro Stato membro, in attuazione degli art. 52 e 59 del trattato di Roma.

Si pensi ad esempio all'art. 26 della Direttiva CEE n. 92/50 in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi⁴³¹, che consente la partecipazione alle gare di società tra professionisti, appartenenti ad altri paesi comunitari, anche nel caso in cui la costituzione sia vietata nel Paese in cui dovrà concludersi il contratto di appalto. Questa norma comporta che in casi di appalti di servizi da parte di una pubblica amministrazione non possono essere escluse società di professionisti appartenenti ad altri paesi comunitari, per fronteggiare la concorrenza delle quali risulta quanto mai opportuno consentire nelle forme più ampie la costituzione di società tra professionisti italiani⁴³².

38. Per quanto concerne le perplessità e gli ostacoli tradizionalmente avanzati in materia di compatibilità dell'attività professionale con l'organizzazione in forma societaria, deve essere innanzitutto osservato che essi appaiono essere stati sostanzialmente superati attraverso l'individuazione di specifiche soluzioni nell'ambito dei regimi speciali istituiti dalla legge. Peraltro, le legislazioni introdotte da altri paesi europei delineano diverse modalità con cui la forma societaria può essere adottata e costituiscono pertanto un imprescindibile punto di riferimento in questa fase di riforma, al fine di prevedere un ventaglio di forme organizzative idoneo a rispondere alle esigenze di diverse figure professionali, seppure nel rispetto delle peculiarità delle attività dalle stesse esercitate. In particolare, una organica riforma della materia non può non tener conto dei modelli organizzativi largamente sperimentati in altri Paesi, nei quali l'esigenza di fornire servizi avanzati anche sotto il profilo dell'apporto di tecnologia, ha aperto la strada alla formazione di strutture societarie di dimensione e patrimoni ragguardevoli.

39. Al riguardo alcune delle questioni che il regolamento attuativo si troverà ad affrontare attengono alla composizione delle società e alle forme che le società di professionisti potranno assumere. Sotto il primo profilo, al fine di creare strutture in grado di offrire un'ampia gamma di servizi professionali, le future società dovrebbero poter essere costituite non solo tra professionisti appartenenti a categorie diverse di professioni protette (le c.d. società interprofessionali), ma anche tra professionisti protetti e non protetti (anche provenienti dall'estero), i quali dovrebbero poter svolgere le attività per le quali non è necessaria l'iscrizione all'albo.

⁴³¹ In G.U.C.E. n. 209, del 24 luglio 1992.

⁴³² Così P. Silvestro, *Ancora sulle società di progettazione*, in Riv. Dir. Comm. n. 7-8, 1995.

Sotto il secondo profilo, non sembra giustificato precludere alle professioni non tecniche l'esercizio della professione nella forma delle società di capitali, più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni, sulla base della considerazione che tali formule societarie mal si adatterebbero ai caratteri delle professioni intellettuali. Tali specificità impongono semmai, come ha fatto il legislatore francese, di prevedere alcune regole ad hoc in materia di gestione della società, presenza di soci finanziatori, nonché del regime di responsabilità. Quest'ultimo profilo, come abbiamo visto, ha trovato nella legge francese un particolare adattamento alle caratteristiche delle professioni intellettuali, mantenendo la responsabilità in capo al professionista che ha eseguito la prestazione, così come avviene nell'esercizio individuale della professione, rendendola illimitata per gli atti professionali propri e limitata al conferimento effettuato per gli atti altrui di esercizio della professione; e prevedendo altresì una responsabilità in solido della società con il professionista che consente un ampliamento delle possibilità di rivalsa per il consumatore, garantite altresì dall'obbligo di una copertura assicurativa.

Deve osservarsi inoltre che lo schema normativo delle società di capitali ha la necessaria elasticità per poter ricomprendere anche fattispecie particolari, come quella dell'esercizio della professione intellettuale. E tali soluzioni non sono sconosciute al nostro legislatore che le ha già sperimentate con riguardo alle società di revisione, la cui costituzione è stata subordinata alla presenza di soci con determinati requisiti. In ogni caso, quindi, gli adattamenti che si renderebbero necessari non sarebbero così radicali da escludere l'ammissibilità di una società di capitali tra professionisti.



Percorso di Navigazione: Ricerca > L. 30/12/1991, n. 413 > L. 30/12/1991, n. 413 > L. 08/08/1985, n. 413 > L. 30/12/1991, n. 413

179. IMPOSTE E TASSE IN GENERE

C) Riforma tributaria e provvedimenti vari

L. 30-12-1991 n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.

(giurisprudenza)

78/1. 1. [Sono istituiti per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale i «Centri autorizzati di assistenza fiscale». I Centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno cinque anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi ^(231/b):

a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività] ^(231/c).

2. [Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale] ^(231/d).

3. [I Centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire. L'oggetto sociale dei Centri non può prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito il Centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi, che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 ⁽²³²⁾, e successive modificazioni. Il bilancio dei Centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 ⁽²³³⁾, a cura dei soggetti di cui all'articolo 8, secondo comma, n. 2) lettera a), del medesimo decreto, o delle società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1966 ⁽²³⁴⁾, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attività professionale o l'attività di sindaco in società di capitali. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento del Centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 10 per cento del capitale proprio nonché la devoluzione, in sede di scioglimento della società, degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 ⁽²³⁵⁾, per le finalità della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito

contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti al Centro] ^(231/c).

4. [Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i Centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ⁽²³⁶⁾, e successive modificazioni. I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ⁽²³⁷⁾, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ^(237/a). In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma] ^(237/b).

5. [Alla direzione dei Centri è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale; il direttore appone il visto di conformità di cui al comma 4. Ferma restando l'applicazione della maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei confronti del contribuente, se le irregolarità emergenti dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i quali i soggetti indicati nel comma 4 hanno apposto il visto di conformità, le relative sanzioni amministrative sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto] ^(237/c).

6. [L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 ⁽²³⁶⁾, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ⁽²³⁸⁾, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria

nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del Centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei Centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso] ^(237/c).

7. [Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso] ^(238/a).

8. Le disposizioni dei commi da 1' a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1992. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'art. 26, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633* ⁽²³⁹⁾. Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio ^(239/a).

8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare negli anni 1993 e 1994 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni ^(239/b).

[9. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati,

indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ⁽²⁴⁰⁾, e successive modificazioni, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto d'imposta, e che non abbiano oneri deducibili, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ⁽²⁴⁰⁾, e successive modificazioni o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa. Tuttavia detti contribuenti, quando ne ricorrano le condizioni, possono presentare il certificato sostitutivo della dichiarazione, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della L. 20 maggio 1985, n. 222 ^(240/a), e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n. 517 ^(240/a) ^(240/b).

10. [I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ⁽²⁴⁰⁾, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ⁽²⁴⁰⁾, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'articolo 43 dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973 ⁽²⁴⁰⁾. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta] ⁽²⁴¹⁾.

11. [Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ^(241/a), e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'art. 12 dello stesso testo unico] ^(241/b).

12. [Non possono in ogni caso avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali] ^(241/b).

13. [Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:

- a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10;
- b) di controllarne la regolarità formale;
- c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;
- d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta, cui la dichiarazione si riferisce;

e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10 ^(241/c)] ^(241/d).

13-bis. [I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 ^(241/e). In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento ^(241/f)] ^(241/d).

14. [Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta, è rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti] ^(241/d).

(231/b) Alinea così modificato dall'art. 10, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(231/c) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.

(231/d) Comma prima sostituito dall'art. 6, D.L. 29 aprile 1994, n. 260, riportato al n. C/XCIII e poi abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.

(232) Riportato alla voce Cooperazione e cooperative.

(233) Riportato alla voce Borse di commercio.

(234) Riportata alla voce Società commerciali.

(235) Riportata alla voce Regioni.

(231/c) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.

(236) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(237) Riportata alla voce Enti di culto.

(237/a) Periodo così modificato dall'art. 5, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato al n. C/XCVI.

(237/b) Comma prima modificato dall'art. 10, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per) e poi abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.

(237/c) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.

(236) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(238) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(237/c) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.

(238/a) Comma prima sostituito dall'art. 6, D.L. 29 aprile 1994, n. 260, riportato al n. C/XCIII e poi abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII. Vedi, anche, il D.M. 22 ottobre 1992, n. 494, riportato al n. C/LXXXIV.

(239) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(239/a) Comma così modificato dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato al n. C/LXXXVII, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(239/b) Comma aggiunto dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato al n. C/LXXXVII, e poi così modificato dall'art. 6, D.L. 29 aprile 1994, n. 260, riportato al n. C/XCIII.

(240) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(240) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(240/a) Riportata alla voce Enti di culto.

(240/a) Riportata alla voce Enti di culto.

(240/b) Comma abrogato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(240) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(240) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(240) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(241) Comma prima modificato dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, riportato al n. C/CXIV e poi abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII. Con D.M. 11 agosto 1998 (Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191) sono stati fissati termini e modalità di consegna all'amministrazione finanziaria delle buste contenenti la scheda dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF, da parte dei sostituti di imposta che non possono avvalersi della presentazione della dichiarazione UNICO 98 e da parte delle amministrazioni dello Stato, nonché modalità di trasmissione in via telematica dei dati relativi alle schede stesse da parte delle Poste italiane S.p.a. e delle banche convenzionate. Con D.M. 19 aprile 1999 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97, S.O.) sono state approvate le specifiche tecniche, le modalità ed i termini di consegna dei modelli 730/99 e della destinazione del quattro e otto per mille.

(241/a) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(241/b) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, riportato al n. C/CXXIX. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.

(241/b) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, riportato al n. C/CXXIX. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.

(241/c) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(241/d) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.

(241/e) Periodo così sostituito dall'art. 6, D.L. 29 aprile 1994, n. 260, riportato al n. C/XCIII.

(241/f) Comma inserito dall'art. 10, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per), e poi così sostituito dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato al n. C/LXXXVII.

(241/d) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.

(241/d) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - UFF.LEGALE - FulShow v. 6.60



Percorso di Navigazione: Ricerca > L. 30/12/1991, n. 413 > L. 30/12/1991, n. 413 > L. 08/08/1985, n. 413 > L. 30/12/1991, n. 413 > Legge 30 dicembre 1991 n. 413... > D.Lgs. 28/12/1998, n. 490 > D.Lgs. 28/12/1998, n. 490 > D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 > D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 > DOTTRINA > D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

179. IMPOSTE E TASSE IN GENERE

C) Riforma tributaria e provvedimenti vari

D.Lgs. 9-7-1997 n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.

35. Responsabili dei centri.

1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f):

a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione;

b) rilascia, a seguito della attività di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 34, un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.

3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte ⁽⁵⁹⁾.

(59) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - UFF.LEGALE - FulShow v. 6.60



Percorso di Navigazione: Ricerca > L. 30/12/1991, n. 413 > L. 30/12/1991, n. 413 > L. 08/08/1985, n. 413 > L. 30/12/1991, n. 413 > Legge 30 dicembre 1991 n. 413.... > D.Lgs. 28/12/1998, n. 490 > D.Lgs. 28/12/1998, n. 490 > D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 > D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

179. IMPOSTE E TASSE IN GENERE

C) Riforma tributaria e provvedimenti vari

D.Lgs. 9-7-1997 n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.

33. *Requisiti soggettivi.*

1. I centri sono costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34.
2. I centri designano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.
3. I centri svolgono attività di assistenza fiscale previa autorizzazione del Ministero delle finanze ⁽⁵⁹⁾.

(59) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riportato al n. C/CXXXII.



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - UFF.LEGALE - FulShow v. 6.60



REGIONE PUGLIA

16 FEB. 1993

ASSESSORATO _____

SETTORE _____

UFFICIO _____

Prot. N. _____

Pos. _____

All. n. _____

Ris. al Foglio n. _____

del _____

AL SIG. DR.

MONTESUSCOTONNA S.

Oggetto: Decreto - Legge 30/12/1992 n. 510

notifica D.P.G.R. concernente nomina

e.p.c.

A.S.; adempimenti conseguenti.

AL SIG. COORDINATORE AMM.VO
della U.S.L.

BA/15

MOLA DI BARI

Si notifica il D.P.G.R. n. 133 del 01-02-1993
concernente la nomina della S.V. nella carica di
Amministratore straordinario della USL in indirizzo.

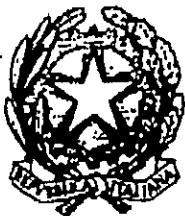
Il Coordinatore Amministrativo della USL in indirizzo è invitato a dare corso agli adempimenti necessari per l'insediamento dell'Amministratore Straordinario e a far tenere il verbale relativo a questo Assessorato con ogni sollecitudine.

L'ASSESSORE REGIONALE
(DR. GONFRIO INTRONA)

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 4 del 7 gennaio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 - 70%

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 7 gennaio 1994

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06/061

N. 3

Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Computo UGJ - DS



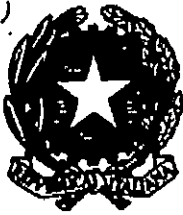
IT

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 134° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 dicembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disagi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Pag. 4

Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543.

Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo. Pag. 16

Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544.

Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio della ex Jugoslavia. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1993.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto per il diritto allo studio universitario - I.D.I.S.U. di Roma nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Pag. 21

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 1993.

Composizione delle commissioni di concorso per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aspetti specifici riguardanti le amministrazioni territoriali. (Direttiva n. 295/93/Ris. U.L.). Pag. 23

29-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 304

Art. 42.

Centri commerciali all'ingrosso

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono aggiunte le seguenti: «o presentino entro il 28 febbraio 1994».

7. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, e all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

REGIONE PUGLIA**ASSESSORATO SANITA'**

Bari

18 MAR. 1993

SETTORE

UFFICIO

Prot. N.

24/7780/111

Pos.

All. n.

Risp. al Foglio n.

del

AL Sig. Dr.

TOMMASO MONTEFUSC.

A.S. - V.S.L. BA/15

MOLA DI BARI

Oggetto: Decreto Legge 30.12.1992 n.510

notifica D.P.G.R. concernente nomina P.C. Al Sig. Coord. Amm.vo

A.S.; adempimenti conseguenti.

della U.S.L. - BA/15

U.S.L. BA/15

REGIONE PUGLIA

18 MAR 1993

Prot. N.

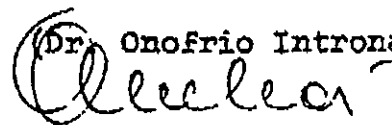
3375

Si notifica il D.P.G.R. n. 340 del 10.3.1993 concernente la nomina della S.V. nella carica di Amministratore Straordinario della USL in indirizzo.

Il Coordinatore Amministrativo della USL in indirizzo è invitato a dare corso agli adempimenti necessari per l'in sedimento dell'Amministratore Straordinario e a far tenere il verbale relativo a questo Assessorato con ogni sollecitudine.

L'ASSESSORE

(Dr. Onofrio Introna)



di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

10. Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (c).

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

1) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale (d);

2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

7-1-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 4

3) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (e), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (f);

4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati — con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero — nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (g). Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiora-

zione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.

(a) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 517 1933.

(b) Il D. Lgs. n. 29, 1993 concerne la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Si riporta l'art. 20 del predetto decreto, sostituito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 470 1993:

«Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.